

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

LXIII SEDUTA

GIOVEDÌ 8 MARZO 1956

Presidenza del Presidente LA LOGGIA

INDICE

Pag.

Commissioni legislative (Richieste di proroga):

PRESIDENTE	1655, 1656
NICASTRO	1656

Disegni di legge (Annuncio di presentazione)

1655

Disegno di legge: «Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione» (71) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	1658, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681
RECUPERO *	1658, 1671, 1673, 1674, 1679
BOSCO	1658
NICASTRO *, relatore	1662, 1668, 1672, 1673, 1677
LO GIUDICE *, Assessore alle finanze	1663, 1670, 1671, 1672 1673, 1674, 1675, 1679, 1681
MACALUSO *	1668, 1675, 1676, 1678
SAMMARCO *, Presidente della Commissione	1668, 1670, 1671 1672, 1675, 1681

MAJORANA *	1671
RENDÀ *	1673, 1679, 1680, 1681
CIPOLLA *	1676, 1681
FRANCHINA *	1678

Interpellanze (Annuncio) 1654

Interrogazioni (Annuncio) 1661

Preposte di legge:

(Annuncio di presentazione e di invio a commissioni legislative) 1655

(Richiesta di procedura di urgenza):

GRAMMATICO *	1657, 1658
PRESIDENTE	1657, 1658

Sui lavori dell'Assemblea:

MARULLO *	1681, 1682
PRESIDENTE	1681, 1682, 1683
TUCCARI *	1682
RUSSO MICHELE *	1682
COLAJANNI *	1682
BUTTAFUOCO *	1682
ADAMO *	1682, 1683

RENDÀ *	1682
MAJORANA DELLA NICCHIARA *	1683

La seduta è aperta alle ore 17,20.

MAZZOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

MAZZOLA, segretario:

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere se intenda disporre gli accertamenti necessari e prendere gli opportuni immediati provvedimenti per impedire che la frana verificatasi in contrada Balze (comune di S. Piero Patti) provochi danni al centro abitato. » (371)

SACCA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere:

1) se è a conoscenza dei gravi danni verificatisi nell'ultimo periodo, a causa del maltempo, in territorio di Mistretta;

2) se intende provvedere:

a) alla arginatura del torrente Canneto, che ha danneggiato diverse proprietà e che minaccia altri più gravi danni;

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

b) al ripristino dei ponticelli recentemente crollati sui torrenti Cellia ed Acquasanta;

c) al ripristino delle briglie recentemente asportate sui torrenti Vallonegrande e Vallonetorto;

d) alla costruzione di passerelle sui torrenti Laccaretta, Salamone e Serpente.

Trattasi di lavori di piccola entità, ma tutti indispensabili per la vita della popolazione agricola della zona. » (372)

SACCA.

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale:

1) per conoscere se intenda disporre direttamente, tramite funzionari dell'Assessorato, una inchiesta sul funzionamento dello Ufficio di collocamento del comune di Malfa (isola Salina-Messina) e sulle responsabilità del collocatore Mannucci Francesco.

A carico di detto collocatore è in corso procedimento giudiziario dinanzi al Pretore di Lipari per gli intollerabili sistemi di discriminazione applicati ai danni di lavoratori, per le illegalità e gli abusi compiuti con vero intento di persecuzione contro cittadini disoccupati, fra i quali il vice segretario della locale sezione comunista, Mandile Bartolomeo.

2) Per conoscere, altresì, se intenda disporre la destituzione di un collocatore così fazioso. » (373)

TUCCARI - COLAJANNI.

« All'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, per conoscere quali provvedimenti intende adottare al fine di garantire l'immediato inizio della costruzione dello stradale Calatabiano-Gravà-Castiglione, i cui lavori, dell'importo preventivo di lire 180 milioni, consegnati all'impresa aggiudicataria fin dal 5 dicembre 1955, non accennano ad essere iniziati.

L'interrogante chiede un provvedimento urgente per venire incontro alle richieste di lavoro di numerosi disoccupati di Catalabiano e di Castiglione, particolarmente disagiati per le recenti nevicate. » (374) (L'interrogante chiede la risposta scritta)

Bosco.

PRESIDENTE. Comunico che le interrogazioni testé annunziate saranno iscritte all'or-

dine del giorno per essere svolte al loro turno; quella per la quale è stata chiesta la risposta scritta è stata già inviata al Governo.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interpellanze presentate alla Presidenza.

MAZZOLA, segretario:

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore delegato al turismo, allo spettacolo ed allo sport, per conoscere i motivi che li hanno spinti a nominare il professore Sesta presidente dell'Ente provinciale del turismo di Trapani, in sostituzione del dottor Attilio Amodeo che così bene aveva meritato nello sviluppo turistico della provincia. » (57)

CORRAO.

« All'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, per conoscere:

1) in base a quale titolo di proprietà, con atto 2 dicembre 1949 in notar Di Giovanni, vennero cedute in enfiteusi le terre emerse dal lago di Lentini;

2) se sono noti gli enfiteuti che ottennero la terra e le condizioni di cessione;

3) quanti ettari delle terre facenti parte dell'atto di cessione in enfiteusi sono stati successivamente venduti ed a quali prezzi, da parte della società del Biviere; e, per quelle dirette alla formazione di piccola proprietà contadina, a quanti piccoli coltivatori e per quale estensione;

4) quale somma ha impiegato lo Stato attraverso la Cassa per il Mezzogiorno per prosciugare le terre del lago e se fino ad oggi la società ha versato la quota prevista dal regio decreto 12 febbraio 1933, numero 215;

5) se risponde al vero che taluni dei proprietari, che nel 1949 cedettero le terre alla società del Biviere, nel 1950 ebbero computate nei piani di conferimento le terre emerse dal lago, ai sensi della legge di riforma agraria, mentre per altri non si credette di procedere con lo stesso criterio; nel caso positivo, chi sono i proprietari e per quali motivi gli organi preposti, venendo in contrario

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

avviso dell'Ispettorato agrario regionale, ritennero di adottare criteri diversi ed, inoltre, con quali pratiche conseguenze favorevoli o contrarie agli interessati. » (58)

LANZA.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intenda trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annuncio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti disegni di legge, nelle date a fianco di ciascuno indicate:

— « Modifiche alle norme per la revisione dei prezzi contrattuali » (174), in data 6 marzo 1956;

— « Istituzione di una scuola regionale di arte femminile per la lavorazione del bianco » (175), in data 6 marzo 1956;

— « Modalità per la riscossione delle imposte erariali e delle sovrapposte provinciali e comunali gravanti sulle proprietà immobiliari della Regione siciliana » (176), in data 6 marzo 1956;

— « Norme transitorie per il collocamento delle esattorie delle imposte dirette gestite in delegazioni governative » (177), in data 6 marzo 1956;

— « Agevolazioni fiscali per la costruzione della strada di grande comunicazione Palermo-Catania » (178), in data 7 marzo 1956.

Annuncio di presentazione di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Grammatico, Mangano, Seminara, Montalto, La Terza, Pettini, Buttafuoco, Adamo, Castiglia, Faranda, Romano Battaglia, Occhipinti Antonino, Marullo e Bianco, hanno presentato, in data 7 marzo corrente, la proposta di legge « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, relativa al trattamento economico del personale dell'Amministrazione centrale della Regione. » (179)

Annuncio di presentazione di proposte di legge e di invio a commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Restivo ha presentato in data odierna le seguenti proposte di legge, che, in pari data, sono state inviate alle Commissioni legislative di seguito indicate:

— « Provvedimenti per il funzionamento dell'Ente autonomo Orchestra sinfonica siciliana » (181); alla 2^a Commissione legislativa « Finanza e patrimonio »;

— « Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1955, n. 17 » (182); alla 6^a Commissione legislativa « Pubblica istruzione ».

Richieste di proroghe da parte di commissioni legislative.

PRESIDENTE. Dopo lettura della seguente lettera pervenutami in data 9 febbraio scorso dal Presidente della 4^a Commissione legislativa « Industria e commercio » circa il disegno di legge « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale » (58):

« In merito ai rilievi mossi da qualche deputato in Assemblea circa la mancata presentazione, da parte della Commissione legislativa per l'industria, della relazione al disegno di legge indicato in oggetto, devo fare presente alla Signoria vostra onorevole quanto appresso, con preghiera di darne comunicazione all'Assemblea.

« Il disegno di legge di cui sopra è stato presentato dal Governo in data 12 ottobre 1955 ed inviato alla Commissione il 14 ottobre successivo. La Presidenza della Commissione ne provvedeva subito a nominare il relatore nella persona dell'onorevole Vincenzo Carollo.

« In quel periodo l'Assemblea era impegnata, in sedute antimeridiane e pomeridiane per la discussione del bilancio, per cui si rendeva materialmente impossibile convocare la Commissione. Dopo l'approvazione del bilancio e dopo un breve periodo di ferie, ho provveduto a convocare la Commissione per il giorno 15 novembre 1955, ponendo al punto primo dell'ordine del giorno appunto la discussione del disegno di legge sull'industrializzazione.

« In quella seduta del 15 novembre, per

« dare agio al relatore di approfondire meglio gli aspetti del problema e riferirne quindi in Commissione, la Commissione stessa deve liberò di procedere prima all'esame dei disegni di legge numero 59, riguardante la polizia mineraria, e numero 71, riguardante la disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione. L'esame di tali progetti, e specialmente di quello relativo alla polizia mineraria, ha tenuto impegnata la Commissione fino alla fine di dicembre 1955, tenuto conto del breve periodo di sospensione dei lavori che si ebbe dopo la chiusura della sessione dell'Assemblea ed a causa delle feste natalizie.

« Nella seduta del 28 dicembre 1955 la Commissione deliberava di iniziare l'esame del disegno di legge sull'industrializzazione il 3 gennaio 1956 e di continuarlo ininterrottamente fino all'esaurimento della discussione di tutti gli articoli. Data l'importanza del progetto ed i gravi problemi di natura politica ed economica che lo stesso investe, la Commissione decise di procedere ad un esame quanto più possibile ampio ed approfondito ed all'uopo deliberò di far partecipare ai suoi lavori numerosi rappresentanti di categoria ed esperti.

« Dal 3 gennaio scorso ad oggi sono state tenute sull'argomento ben quindici sedute, spesso molto complesse ed elaborate, essendo dovute affrontare questioni di varia natura e di notevole difficoltà. Su singoli argomenti si è ravvisato opportuno sentire il parere dei tecnici particolarmente competenti; del Presidente della Regione; del Presidente dell'Assemblea; dell'Assessore al bilancio, affari economici e credito; oltreché dell'Assessore all'industria, che è costantemente intervenuto ai lavori della Commissione.

« Chiusa la discussione generale nella seduta antimeridiana del 12 gennaio 1956, la Commissione è passata all'esame dei singoli articoli, ed ha approvato fino ad oggi, con modifiche scaturite da approfondita elaborazione, i primi quattro articoli del disegno di legge.

« Nella corrente settimana la Commissione, pur essendo stata convocata per il 7 febbraio scorso, non ha potuto tenere sedute a causa dei lavori dell'Assemblea. Ho provveduto, pertanto, a disporne la convocazione per il giorno 15 febbraio prossimo ven-

« turo per continuare l'esame del disegno di legge in parola.

« Poichè è prevedibile che la discussione dei successivi articoli richiederà ancora un congruo numero di sedute, prego la Signoria vostra onorevole di volere sottoporre all'Assemblea la opportunità di concedere alla Commissione una congrua proroga per la presentazione della relazione. - Il Presidente della Commissione: Firmato: Sammarco. »

NICASTRO. L'argomento è superato. La Commissione ha già completato questa mattina la elaborazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Esatto. Tuttavia la richiesta di proroga va sottoposta ugualmente all'Assemblea. Il Presidente della Commissione non indica alcuna data; ma la Commissione per la finanza, cui il disegno di legge sarà inviato, ha dieci giorni di tempo per esprimere il suo parere. Essendo oggi l'8 marzo, potremmo concedere una proroga fino al 18. D'altronde, il disegno dovrà poi tornare alla quarta Commissione e bisognerebbe, perciò, concedere una proroga non di dieci, ma di quindici giorni. Questo implicherebbe, però, che il disegno di legge non possa essere portato all'esame dell'Assemblea prima della fine del mese, dato che la proroga verrebbe a scadere il 23 marzo.

L'Assemblea, se crede, può concedere una proroga fino al 23 del mese di marzo.

NICASTRO. Fino al 18: praticamente, la Assemblea il 18 marzo non terrà seduta perché è domenica; quindi, dal 18 marzo fino al giorno della seduta dell'Assemblea, la Commissione avrà la possibilità di riunirsi.

PRESIDENTE. Il termine assegnato per regolamento alla Commissione per la finanza è di dieci giorni. Ancora tale Commissione non ha ricevuto il disegno di legge; sarà inviato oggi. Possiamo fissare il 22 marzo. Propongo, quindi, di concedere alla Commissione « Industria e commercio » una proroga fino al 22 marzo corrente, per l'esame del disegno di legge concernente « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale ».

Se non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Do lettura della seguente lettera pervenutami dal Presidente della 3^a Commissione legi-

slativa «Agricoltura ed alimentazione», in risposta ad una sollecitazione da me rivolta gli per l'esame del disegno di legge «Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina» (60):

« Il disegno di legge numero 60, di cui al telegramma di Vostra signoria onorevole del 10 febbraio 1956, n. 161/SL, è stato preso in esame dalla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione nella seduta del 28 dicembre 1955 e nelle successive, con l'audizione di esperti.

« Tra questi venne anche designato il professor Bandini, presidente dell'Ente Maremma, che ha fatto conoscere di poter intervenire alle sedute della Commissione durante il periodo delle vacanze pasquali ovvero verso la fine di marzo.

« Nella seduta del 16 gennaio 1956 si è conclusa la discussione generale.

« Date le note vicende del disegno di legge numero 79, concluse solo il 10 corrente, e la deliberazione dei disegni di legge sulla estensione della riforma agraria ai beni degli enti pubblici (numeri 27 e 122), la Commissione non ha proseguito nell'esame del disegno di legge numero 60, che sarà posto tuttavia all'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione, in modo che possa essere esitato prima dell'inizio della nuova sessione dei lavori dell'Assemblea. - Il Presidente della Commissione: Firmato: Cuzari. »

Quanto è scritto in quest'ultima parte della lettera non è avvenuto; il disegno di legge è, infatti, ancora all'esame della Commissione. Il termine è scaduto il 14 novembre 1955. Anche per questo disegno di legge, la Commissione, nel richiedere la proroga, non fissa una data. Sarei della opinione di fissare una data molto vicina, dato che il disegno di legge dovrà essere successivamente inviato alla Commissione «Finanza e patrimonio», per il parere.

Propongo, quindi, di concedere alla Commissione una proroga fino al 15 marzo corrente.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Con l'occasione rivolgo un vivo sollecito al Presidente della terza Commissione, perché, utilizzando le ore antimeridiane — l'Assemblea tiene soltanto sedute pomeridiane pro-

prio a questo fine —, la Commissione stessa riesca ad ultimare, entro l'ulteriore termine concessole, l'esame del progetto di legge.

Do lettura del seguente telegramma da me inviato al Presidente della 1^a Commissione legislativa «Affari interni ed ordinamento amministrativo» in relazione all'impegno al riguardo assunto nella seduta precedente:

« Prego volere disporre affinchè onorevole deputato relatore provveda sollecitamente al deposito relazione Commissione legislativa per disegni legge numeri 136 et 165 concernenti modifiche al legge regionale 5 aprile 1952 numero 11 sulla composizione et elezione organi amministrazioni comunali Regione esitati da cotesta Commissione nella seduta odierna punto. »

Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di una proposta di legge.

GRAMMATICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Signor Presidente, è stata annunziata oggi la presentazione di una proposta di legge relativa alla interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale numero 37 del 21 aprile 1955. In ordine a questa proposta di legge, che è firmata da me e da molti altri colleghi, a norma di regolamento, avrò richiesta formale per l'adozione della procedura d'urgenza con relazione orale.

I motivi che mi inducono ad avanzare tale richiesta sono evidenti, dato lo stato di disagio in cui versa il personale del Ministero dell'agricoltura e foreste in servizio presso gli uffici centrali e periferici della Regione siciliana.

PRESIDENTE. La richiesta di procedura d'urgenza sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani, previa distribuzione del disegno di legge. Così si è stabilito per prassi ormai normale.

GRAMMATICO. Secondo il regolamento, la richiesta dovrebbe essere messa in votazione questa sera.

PRESIDENTE. La richiesta deve essere fatta all'atto dell'annuncio, ma il regolamento non prescrive che debba essere trattata nella

stessa seduta. Ed è giusto che l'Assemblea si pronunzi dopo la distribuzione del disegno di legge, sicchè ognuno sappia di che si tratta. Così abbiamo stabilito in passato e l'Assemblea ha votato, approvando tale procedura.

GRAMMATICO. Se questo è il pensiero della Presidenza, non posso oppormi.

PRESIDENTE. E' una prassi approvata con un voto dell'Assemblea.

GRAMMATICO. Chiedo formalmente che la richiesta di procedura d'urgenza possa essere votata domani.

PRESIDENTE. Sarà posta all'ordine del giorno di domani previa distribuzione della proposta di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge:
«Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione» (71).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge «Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione»

RECUPERO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ormai si è iniziata la discussione del disegno di legge e non la possiamo interrompere.

RECUPERO. Volevo solo chiedere di rinviare la discussione a martedì, per dar modo ai deputati di studiare più accuratamente il disegno di legge.

MACALUSO. Noi siamo contrari.

PRESIDENTE. E' una richiesta che concerne questo disegno di legge? Allora ha facoltà di parlare. (*Commenti dalla sinistra*)

RECUPERO (*rivolto al settore socialcomunista*). Non voglio rinviare niente. Non correte a cavallo, perchè io cammino a piedi e vi invito a camminare a piedi quando si tratta di cose serie.

Onorevole Presidente, io non dirò dell'im-

portanza di questo disegno di legge, perchè essa è stata chiaramente rilevata dai colleghi che ieri sono venuti a questo microfono ed è peraltro chiaramente rilevabile da una semplice lettura del testo. Avendo, però, nel corso di queste ventiquattro ore, portato la mia attenzione responsabile sulle disposizioni che lo costituiscono, ho rilevato per mio conto la esigenza di uno studio più ponderato e pacato, da parte mia e da parte dei colleghi, allo scopo di presentare quegli emendamenti, che gioveranno senza meno a rendere più perfetta la legge, se la discussione che ne verrà favorirà questi emendamenti con l'approvazione. Proporrei, quindi, che la continuazione della discussione sia rinviata a martedì per il motivo che ho detto.

PRESIDENTE. Onorevole Recupero, a norma dell'articolo 91, prima che abbia inizio la discussione generale un deputato può proporre da solo la questione pregiudiziale o la sospensiva; ma, iniziata la discussione, occorre la richiesta di almeno otto deputati, del Governo o della Commissione. Quindi, non posso porre all'esame dell'Assemblea la sua richiesta per ragioni regolamentari.

COLAJANNI. Pensa che ci saranno otto deputati che vorranno confessare di non aver letto il disegno di legge?

PRESIDENTE. La richiesta, comunque, non è avanzata da otto deputati e, quindi, non può essere presa in esame. Allora proseguiamo nella discussione.

E' iscritto a parlare l'onorevole Bosco; ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevole Presidente, il disegno di legge in discussione, sulla disciplina delle ricerche e coltivazioni delle sostanze minerali nella Regione siciliana, indubbiamente, sotto molteplici aspetti, ha un carattere moderno, che tiene conto di diverse esigenze, delle quali non tenevano conto le originarie norme contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443. Il motivo fondamentale del mio intervento è quello di fare rilevare come sia necessario ed indispensabile, ai fini del coordinamento e della unificazione della legislazione in materia di ricerche minerarie, che anche un'altra legge, della quale si fa cenno al primo articolo al solo scopo di esclu-

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

derla dalla competenza della presente legge — e cioè la legge 20 marzo 1950, numero 30, riguardante la « disciplina e la ricerca degli idrocarburi del sottosuolo siciliano » — venga presa in considerazione al fine di modificarla ed uniformarla alle prescrizioni della legge in esame. Con l'approvazione della presente legge si crea una situazione paradossale, per cui, mentre per le ricerche minerarie in genere vige un complesso di criteri, che indubbiamente tengono conto delle giuste esigenze di una legislazione moderna, esiste, invece, per la ricerca degli idrocarburi un'altra legge nella quale sono sanciti principi diametralmente opposti a quegli stessi principi che nella presente legge sono accettati dai colleghi di tutti i settori.

In particolare, vorrei mettere in evidenza quali sono i punti di discordanza di maggiore rilievo tra la legge in discussione e la legge 20 marzo 1950, numero 30. Un primo elemento di forte discordanza riguarda l'estensione superficiaria, cioè la superficie massima di terreno nella quale può essere effettuata la ricerca dietro regolare permesso. Noi vediamo che nella presente legge questa estensione massima viene limitata a mille ettari e che, solo quando lo stesso concessionario ha più richieste di concessione in territori diversi, può elevarsi la concessione fino ad un massimo di 10mila ettari, come si rileva dall'articolo 8.

Che cosa, invece, vediamo nella legge 20 marzo 1950 sugli idrocarburi ? L'estensione massima di terreno che può essere data come permesso e successivamente come concessione non è più di 10mila ettari, ma addirittura di 100mila ettari, cioè una superficie dieci volte maggiore della superficie massima che può essere concessa con la presente legge. Questa differenza apparente, inoltre, non è l'unica sostanziale, perché con la legge che regola le ricerche degli idrocarburi, in effetti, una stessa società, attraverso altre società da essa emanate e con essa collegate, ha la possibilità, come purtroppo si è constatato nella Regione siciliana, di avere in concessione diverse centinaia di migliaia di ettari di terreno. Infatti, mentre nella presente legge è tassativamente prescritto che, nel computo delle superfici che debbono essere date in concessione, si deve tenere conto delle società tra loro eventualmente collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,

nella precedente legge 20 marzo 1950 questa limitazione per le società collegate non è posta, con la conseguenza, purtroppo verificarsi in Sicilia, che le società monopolistiche internazionali e nazionali sono riuscite, attraverso società collegate, ad accaparrarsi notevoli estensioni di terreno, dove possono effettuare ricerche ed avere anche le concessioni.

Per quanto riguarda la concessione per la coltivazione mineraria al permissionario, rileviamo un'altra differenza fondamentale tra la presente legge, che è approvata un po' da tutti i settori, e quello che è il criterio della legge 20 marzo 1950. Nella presente legge, all'articolo 34, si dice che deve esserci solo una preferenza per il ricercatore nel caso della concessione; invece, nella legge 20 marzo 1950, all'articolo 6, non si parla di preferenza, ma si afferma che il permissionario, il quale abbia effettuato il rinvenimento del giacimento di idrocarburi, ha il diritto alla concessione per lo sfruttamento del giacimento stesso. Ora, è evidente il contrasto profondo che esiste tra il criterio della presente legge per la ricerca mineraria in genere e quello della legge 20 marzo 1950, che col contenuto del detto articolo 6 determina una effettiva abdicazione del concetto di demanialità e di patrimonio indisponibile degli idrocarburi del sottosuolo regionale.

Un'altra differenza profonda tra le due leggi consiste nella costituzione del nuovo istituto della revoca. Noi vediamo come all'articolo 16, per quanto riguarda il permesso di ricerca, e all'articolo 19, per quanto riguarda la concessione, è previsto l'istituto della revoca anche se per motivi gravi di pubblica utilità; invece, nella legge 20 marzo 1950, numero 30, non è previsto assolutamente l'istituto della revoca, per cui, tranne nel caso eccezionalissimo della decaduta, non è possibile revocare l'eventuale concessione.

Un'altra differenza, che ancora si riscontra tra la legge in oggetto e la legge per la ricerca degli idrocarburi, consiste nel periodo di durata della ricerca. Con la presente legge noi abbiamo che la durata di ricerca viene limitata a tre anni ed è prorogabile al massimo sino a sei. Invece, nella legge per la ricerca degli idrocarburi, la durata della ricerca, pur essendo limitata a tre anni, può essere prorogata addirittura sino a nove anni.

Il complesso di queste divergenze tra le due leggi dovrebbe far meditare sull'effettiva ne-

cessità della unificazione della legge regionale per tutte le ricerche nel sottosuolo della Regione siciliana. Naturalmente, non è possibile eliminare l'inconveniente procedendo soltanto alla soppressione del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nel quale è detto che la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi continua ad essere disciplinata dalla legge 20 marzo 1950, numero 30, integrata dalle disposizioni della presente legge, in quanto compatibili. Evidentemente, infatti, la soppressione *sic et sempliciter* del secondo comma dell'articolo 1 non può essere proposta, in quanto molte norme della presente legge non possono essere applicate alla ricerca degli idrocarburi.

Comunque, le mie osservazioni tendono a mettere in evidenza la necessità assoluta di provvedere al più presto ad una modifica della legge regionale 20 marzo 1950, numero 30, onde unificare, anche per l'importante settore delle ricerche degli idrocarburi del sottosuolo siciliano, la legislazione delle ricerche minerarie regionali.

Un altro argomento, che vorrei mettere in particolare evidenza e che è stato accennato dai colleghi Montalto e Adamo, consiste nella esigenza del potenziamento dell'Ufficio distrettuale delle miniere. Noi dobbiamo constatare con una certa soddisfazione che esistono già molteplici leggi regionali che investono di determinate funzioni l'Ufficio distrettuale delle miniere. Esiste il decreto legislativo presidenziale 14 giugno 1940, numero 20, che è stato ratificato con legge 30 novembre 1949, numero 59, che prevede il concorso della Regione nel pagamento degli interessi per molti contratti da aziende minerarie per l'esecuzione di opere, per l'acquisto di macchinari, per la trasformazione degli impianti; e per questa legge l'ufficio istruttore è proprio l'Ufficio distrettuale delle miniere. Esiste un'altra legge regionale, la legge 28 luglio 1949, numero 40, che prevede la concessione di contributi per la costruzione di dormitori e di refettori; e per l'istruzione di queste pratiche è competente l'Ufficio distrettuale delle miniere. Esiste l'altra legge regionale del 30 febbraio 1949, numero 54, per l'aggiornamento, il rifacimento e la pubblicazione della carta geologica della Regione. Esiste la legge del 20 marzo 1950, numero 30, che disciplina la ricerca e la coltiva-

zione degli idrocarburi liquidi e gassosi, che indubbiamente, per l'importanza dei giacimenti scoperti, richiede impegno massimo e personale specialissimo, che naturalmente deve essere prelevato da questo Ufficio distrettuale delle miniere.

Di recente, l'Assemblea ha approvato una legge molto importante sulle norme di polizia mineraria e questa legge richiede l'intervento dell'Ufficio distrettuale delle miniere in molteplici casi. La presente legge, che è sostitutiva del regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, e delle successive modifiche e aggiunte, viene a costituire, aggiungendosi alle precedenti leggi regionali che ho citato, una materia molto complessa che richiede un'attrezzatura specifica dell'Ufficio distrettuale delle miniere, il quale, indubbiamente, nelle condizioni attuali, non è assolutamente in grado di potere assolvere i suoi compiti, che, peraltro, non derivano soltanto da queste leggi regionali che ho citato.

Ci sono anche altre leggi di carattere nazionale che devolvono all'Ufficio distrettuale delle miniere ulteriori compiti. Per citare, come esempio, qualche caso che ricorre molto di frequente, basta pensare ai compiti derivanti dal testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 175. Si rileva molto spesso che, con grave danno per l'agricoltura siciliana, notevoli remore nello scavo dei pozzi e nella ricerca delle acque sotterranee, a scopo irriguo, vengono determinate dall'insufficienza del personale dello Ufficio distrettuale delle miniere.

Infatti, mentre gli uffici periferici del genio civile, con la loro complessa e molteplice organizzazione, riescono ad effettuare le istruttorie nei termini previsti dalla legge; mentre gli ispettorati agrari regionali e provinciali, anche attraverso le loro organizzazioni periferiche, riescono ad espletare con una certa celerità le pratiche di eventuali contributi; devesi rilevare che il più delle volte lo scavo per ricerche di acque sotterranee ha delle remore notevoli, perché i funzionari dell'Ufficio distrettuale minerario non sono in grado di effettuare la loro istruttoria con la tempestività che il caso richiede.

Ora, i compiti dell'Ufficio distrettuale delle miniere sono talmente cresciuti, talmente notevoli, che effettivamente è necessario che la Regione prepari e predisponga delle leggi

adatte per la istituzione di un ispettorato regionale delle miniere. In effetti, anche senza i maggiori compiti delle leggi regionali, si era da tempo sentita la necessità di costituire a Catania un altro ufficio distrettuale delle miniere, come risulta dal regio decreto 10 maggio 1943, numero 482, che, su proposta della Direzione generale delle miniere, fu, a suo tempo, emanato, ma che, per gli eventi bellici ben noti, non ebbe possibilità di attuazione.

Nella precedente legislatura il Governo regionale presentò a tal fine un disegno di legge che portava il numero 471 e che poi non fu approvato per la chiusura della legislatura stessa. Esso prevedeva proprio la istituzione degli ispettorati regionali delle miniere.

L'istituzione di questo corpo di funzionari regionali e la possibilità di creare un'organizzazione periferica non solo a Caltanissetta, dove esiste, ma anche a Catania e possibilmente a Messina, come era previsto in questo disegno di legge regionale, è quanto mai sentita; e ciò non soltanto per i compiti minerari, ma anche per quelli geologici e geofisici. Ed è anche utile accennare che tale corpo di funzionari, i quali dovrebbero essere naturalmente ben pagati, onde avere la certezza di un complesso organico veramente efficiente, dovrebbe provvedere anche allo studio ed all'organizzazione per l'eventuale ricerca e coltivazione di sostanze minerarie con gestione diretta della Regione.

Per quanto riguarda l'esame specifico dei vari articoli, è da rilevare che la presente legge si presenta accettabile; e, quindi, sono favorevole all'approvazione di essa. Comunque, è bene mettere in evidenza che alcune parti di questa legge dovrebbero essere emendate. In particolare, il limite della concessione a 50 anni è un limite troppo forte; esso è previsto all'articolo 26 per le nuove concessioni ed è previsto all'articolo 80 anche per le trasformazioni delle concessioni tenute in temporanee.

Questo limite di concessione non dovrebbe superare i 20 o 30 anni, perché si può dire che non esistono miniere, che abbiano una durata superiore a questo periodo; e, quindi, sarebbe inutile concedere un tempo talmente ampio e diretto a consentire una remora nello sfruttamento della miniera stessa.

Un punto sul quale bisognerebbe porre maggiore attenzione è quello riguardante la de-

cadenza (articolo 48). Su questa parte deve porsi particolare attenzione, specie da parte del potere esecutivo, onde garantire che effettivamente il rispetto delle condizioni dei lavoratori sia reale e non soltanto apparente. In particolare sarebbe necessario che uno dei motivi di decadenza fosse il mancato rispetto dell'accordo interconfederale sulle commissioni interne.

Eliminato questo aspetto negativo della legge, che attraverso emendamenti potrebbe essere modificata e migliorata, la maggior parte degli altri aspetti danno rilievi certamente positivi. Così l'istituto della revoca, come pure l'obbligo di costituzione in società se al defunto proprietario succedono più eredi (il che indubbiamente impedisce che, attraverso le dispersioni di attività derivanti dalle liti reciproche, debba soffrirne il patrimonio minerario); l'obbligo del proprietario della cava di coltivarla, pena la concessione ad altri richiedenti. Questo è un aspetto veramente nuovo, molto interessante, perché, fino a questo momento, c'era possibilità di dare in concessione le risorse minerarie; mentre nulla era detto per quanto riguarda le cave. Ora, invece, anche per le cave, nel caso di inattività da parte del proprietario, è prevista la possibilità di concedere ad altri richiedenti lo sfruttamento della cava stessa, come risulta dall'articolo 61.

Un altro istituto importante è quello del registro pubblico, dove devono essere annotati tutti i permessi, tutte le concessioni e tutte le miniere che sono state tolte ai proprietari e possono essere concesse a terzi.

Un altro istituto importante è quello del consorzio per la coltivazione, che può essere stabilito d'ufficio ove ricorrono motivi di pubblico interesse e di notevole importanza. E' inoltre da rilevare il concetto della trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni temporanee. Questo, indubbiamente, è uno degli aspetti più positivi della presente legge e deve essere tenuto in grande considerazione dai colleghi di quest'Assemblea; ed è uno degli aspetti che rende la legge quanto mai moderna e adatta alla visione attuale del concetto demaniale delle risorse minerarie.

Infine, la possibilità di eliminare, come risulta dall'articolo 85, i contratti di esercizio minerario, che davano possibilità ai proprietari delle miniere di sfuggire all'attività diretta della coltivazione delle miniere stesse,

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

rappresenta un altro elemento importante a favore della presente legge.

Il complesso di queste considerazioni è tale per cui il mio Gruppo è favorevole in genere al passaggio agli articoli di questa legge e, previa presentazione di alcuni emendamenti, per le parti di cui ho rilevato le defezioni, sarà favorevole all'approvazione della legge stessa.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, ne ha facoltà il Governo.

NICASTRO, relatore. Signor Presidente, come relatore, dovrò parlare per ultimo e avrei preferito parlare per ultimo, se fosse stato presente l'Assessore all'industria. Siccome mi trovo dinanzi all'Assessore alle finanze e mi incombe il dovere di esporre alcune considerazioni che furono fatte in Commissione, dopo gli emendamenti apportati dalla Commissione per la finanza, chiedo di parlare prima. Soltanto per questo motivo.

PRESIDENTE. D'accordo. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro.

NICASTRO, relatore. Signor Presidente, ho esposto, nella relazione scritta, le ragioni che hanno indotto la Commissione a rielaborare il disegno di legge di iniziativa governativa. Vorrei, più che ripetere le cose scritte, fare due rilievi, che si riferiscono agli emendamenti apportati dalla Commissione per la finanza.

Gli istituti fondamentali previsti in questo disegno di legge sono quelli dell'abolizione della concessione perpetua e della costituzione in società dei condomini, secondo le norme del codice civile.

Per quanto riguarda la concessione perpetua, la Commissione per la finanza ha ritenuto opportuno modificare la norma da noi elaborata. Nel testo della Commissione per la industria la concessione perpetua era stata soppressa; nel testo della Commissione per la finanza si dice, invece (non starò a ripetere le parole precise): le concessioni di cui alla legge del 1927 sono prorogate per altri 50 anni. Non so perché si sia adottata questa formulazione. Era convincimento della Commissione per l'industria che la disposizione chiara, che stabiliva la soppressione della concessione perpetua, fosse perfettamente costituzionale, in quanto si richiamava ai prin-

cipi della stessa legge del 1927, che aveva già ormai superato il regime fondiario ed ammesso, per le miniere di zolfo, il regime demaniale della proprietà indisponibile dello Stato, e quindi, in Sicilia, della Regione. Non so perché si sia voluta adottare questa formulazione.

Debo, in verità, aggiungere che in Commissione non tutti furono d'accordo per stabilire il termine di 50 anni, essendo noto che praticamente una miniera la si continua a coltivare per non più di venti anni. L'avere ammesso la durata di 50 anni, in sostituzione della concessione perpetua, sarebbe già un compenso che viene dato ai vecchi concessionari di diritto.

Vorrei fosse chiarito dall'Assessore alle finanze per quale motivo la norma è stata modificata dalla Commissione per la finanza.

Altra questione che vorrei qui ricordare all'Assessore alle finanze è la soppressione, nell'articolo 26, del comma che stabilisce, sia pure in modo astratto, la possibilità di una gestione diretta da parte della Regione. Ora l'aver soppressa questa norma significa che la si giudica superflua. Parlo a nome della Commissione e, nel contempo, ribadisco la questione sollevata dal mio Gruppo in Commissione: questa formulazione è astratta, ove non si addivenga evidentemente alla creazione di uno strumento che possa procedere direttamente alla gestione delle miniere per conto della Regione. Occorrerebbe, quindi, creare un istituto; da parte nostra si è proposta l'Azienda siciliana zolfi. Vorrei — ripeto — che fosse chiarita la ragione per cui si è soppresso l'ultimo comma dell'articolo 26.

Per quanto riguarda le cave, nella formulazione che è stata poi adottata, credo siano state superate le questioni poste in sede di Commissione per la finanza, per quanto attiene alla gestione delle cave nel caso in cui il materiale presentasse la possibilità di utilizzazione dal punto di vista industriale.

In conclusione, la Commissione è stata unanime nell'esitare il disegno di legge. Dico unanime, riferendomi a quei membri che hanno partecipato alle riunioni. Alcuni, membri infatti, sono stati assenti. Per esempio, l'onorevole Guttadauro, che rappresenta i monarchici, non è stato mai presente in Commissione; comunque, il collega Adamo si è dichiarato d'accordo, salvo una questione problematica che non sto a rilevare.

Che la legge sia importante è indiscutibile, ma ci sono situazioni che devono essere sane. Uno dei problemi fondamentali della Sicilia è quello del progresso delle zone in cui si trovano le miniere di zolfo. È un problema di modifica del regime fondiario; problema di riforma agraria, da un lato, e problema di riforma mineraria, dall'altro. La riforma mineraria deve fornire gli strumenti adatti per chè si possa utilizzare pienamente il potenziale del sottosuolo delle provincie minarie.

I dati concreti citati dall'onorevole Renda dimostrano che ci troviamo in una situazione tragica. Proprio nelle zone dove esiste un potenziale minerario si riscontra il reddito *pro capite* più basso esistente in Sicilia. Su un indice 100 in campo nazionale, nel 1954, Enna aveva il 52,2; Caltanissetta il 46,6; Agrigento il 46,6. Sono indici che rivelano, in modo chiaro, come il problema di queste provincie sia legato non soltanto alla soluzione del problema dell'agricoltura e, quindi, alla riforma agraria, ma soprattutto all'utilizzazione del potenziale minerario come potenziale industriale.

Indubbiamente, approvata la legge, una volta scomparsi i contratti di esercizio e l'estaglio nelle miniere, la situazione diviene come quella che esiste per la terra. La legge dice che i concessionari che non hanno miniere in attivo cessano dal diritto e nel contempo afferma la necessità della fine dei contratti di esercizio.

Per quanto non ha formato oggetto di questo mio breve intervento, mi richiamo alla relazione scritta, che ritengo chiarisca in modo obiettivo i vari aspetti della legge.

Concludo, sottolineando ancora la necessità di approvare rapidamente il disegno di legge. Abbiamo già perduto troppo tempo. Non è il caso di polemizzare, di ricordare se il disegno di legge è stato presentato nella prima legislatura o nella seconda, se l'iniziativa è del Governo: quel che importa è vedere la legge approvata. L'anno scorso abbiamo chiesto una discussione immediata e c'eravamo impegnati a non presentare emendamenti, perché eravamo d'accordo che la legge fosse votata rapidamente. Non v'è dubbio che oggi ci troveremmo in una situazione migliore se la legge si fosse approvata allora: ma non voglio raccogliere questi motivi polemici, purchè si faccia presto e si venga incontro alle reali esigenze dei mina-

tori e allo sviluppo economico della Sicilia. Il tempo perduto lo potremo riguadagnare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è motivo di viva soddisfazione per noi assistere a questa discussione, che trova tutti i settori, dall'estrema destra all'estrema sinistra, concordi nel riconoscere i pregi ed i valori di questo disegno di legge, che indubbiamente, rappresenta un progresso, e dal punto di vista tecnico giuridico e dal punto di vista economico-produttivo e dal punto di vista sociale. Del resto, gli stessi colleghi che sono intervenuti nel dibattito hanno implicitamente o esplicitamente riconosciuto la prontezza con la quale il Governo, si può dire quasi all'indomani della sua costituzione, si è affrettato a presentare il disegno di legge in esame. Come certamente ricordate, il disegno di legge è stato, infatti, presentato il 15 ottobre dell'anno scorso, cioè dopo qualche mese dalla costituzione del Governo.

E' stato altresì sottolineato — ed a me piace di sottolinearlo a nome del Governo — che questo non è che il vecchio disegno di legge, quello cioè che il precedente Governo aveva presentato e che integralmente l'attuale Governo ha fatto suo, quasi a voler fare ri-marcare, attraverso una legge di struttura così importante, la continuazione dell'indirizzo politico precedente per quanto riguarda questo settore.

Sono stati rilevati i vari aspetti positivi della legge e nel corso della discussione si è fatto anche cenno ad una questione che ha tutto il suo rilievo, cioè a dire quella della potestà legislativa della Regione in ordine a questa legge. Il collega onorevole Cortese, riferendosi alle asserzioni degli industriali del settore, i quali ritengono che la Regione non abbia potestà legislativa in materia, ben diceva trattarsi di una tesi peregrina. Peregrina è in verità questa tesi, perchè la Regione ha indubbiamente una potestà legislativa in materia, una potestà legislativa esclusiva, che le deriva dal combinato disposto dell'articolo 14 dello Statuto, lettera h) — che precisa la competenza in tema di miniere, cave, torbiere e saline — con l'articolo 33 dello Statuto stes-

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

so, il quale sancisce che fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione « le miniere, cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo ».

Questa tesi è suffragata da una chiara decisione dell'Alta Corte, ricordata in sede di Commissione per la finanza, la quale, nel suo dispositivo, dice testualmente: « Rientra nella competenza esclusiva della Regione siciliana la disciplina delle ricerche e delle coltivazioni degli idrocarburi liquidi e gassosi, la cui appartenenza e godimento fanno parte dei beni compresi nel patrimonio indisponibile della Regione ».

La decisione dell'Alta Corte conferma inequivocabilmente i poteri della Regione in questa materia, i quali poteri conoscono solo i limiti di natura costituzionale. Sotto questo riflesso si è discusso ed approfondito il problema in Commissione per la finanza, sotto due specifici punti di vista: il primo è quello che riguarda la trasformazione della concessione da perpetua in temporanea; il secondo quello che riguarda la innovazione nel settore delle cave, il cui regime in casi eccezionali, per pubblico interesse, può essere ragguagliato a quello delle miniere.

Per la prima questione, che io raccolgo anche per rispondere implicitamente all'onorevole Nicastro, non sembrò alla Commissione che ci fosse serio e fondato motivo di dubbio, in quanto il principio della demanialità era stato introdotto chiaramente nella legge del 1927. Quindi, non si tratta, sotto questo riguardo, di innovazione, ma solo di rivedere un principio che da quella legge era stato attuato, ma che tuttavia non era stato sviluppato in tutta la sua logica conseguenza. Nel momento stesso, infatti, in cui si sostituiva al principio del regime privatistico il principio del regime pubblicistico, cioè del regime demaniale, si mantenevano le concessioni perpetue, le quali, se di fatto sono pure ragguagliabili alla proprietà, giuridicamente escludono il diritto di proprietà e presuppongono, invece, l'appartenenza del bene oggetto di questa concessione al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.

Sotto questo riflesso, mi pare non possa esserci dubbio che la nuova legge, nel ribadire il principio della demanialità e abolendo la concessione perpetua, abbia riconfermato un principio già sancito nella legge precedente.

Ma — osserva l'onorevole Nicastro — se

così è, perchè si è cambiata la formulazione dell'articolo 79, ora 80 del nuovo testo? Indubbiamente, si è cambiata per una ragione di ordine giuridico formale, onorevole Nicastro, e non per altro: invece di dire « le concessioni perpetue sono abolite », quasi a non volere denunciare un nuovo regime, si dice soltanto che le concessioni sono limitate nel tempo.

In sostanza, ci si aggancia all'istituto che la legge del 27 aveva introdotto nella concessione, per dire: noi manteniamo pubblico lo stesso istituto della concessione, con la differenza che, invece di mantenerlo perpetuamente, lo limitiamo nel tempo. Come vede, onorevole Nicastro, è questione di forma e non di sostanza, perchè la sostanza è identica.

L'altra questione che è stata oggetto di discussione in Commissione per la finanza, sotto il riflesso costituzionale, è quella della trasformazione, in determinati casi, del regime delle cave e torbiere. E' da rimarcare che la nuova legge, all'articolo 2, ammette il principio della distinzione delle miniere dalle cave, ma prevede altresì un sistema elastico, per cui, a norma del successivo articolo 3, una determinata materia, che è classificata tra le cave, possa, con un apposito provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dello Assessore all'industria ed al commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere e il Consiglio di giustizia amministrativa, passare nella categoria delle miniere; quindi, la legge dà all'esecutivo, con tutte le garanzie e le procedure che il caso richiede, la facoltà di passare una sostanza dalla categoria « cave » alla categoria « miniere ».

Ammesso questo principio, ci si domanda perchè non debba essere ammesso l'altro, cioè quello per cui un giacimento, per particolare ubicazione, per particolare entità e per particolare importanza, possa passare, per ragioni di pubblico interesse, nella categoria miniere. Allora si è innovato al riguardo, da parte della Commissione per la finanza — e questa innovazione è stata molto opportuna — stabilendo, all'articolo 60, che un determinato giacimento della categoria « cave » per la sua particolare importanza, ai fini dello sviluppo industriale, possa essere assimilato a quello della categoria « miniere ». Anche per queste casu si adotta la stessa procedura prevista all'articolo 3.

Non si è ritenuto, in Commissione, che tale

principio importasse violazioni di ordine costituzionale. In definitiva, abbiamo ritenuto di concludere in Commissione per la finanza — e credo che si possa tranquillamente concludere anche qui — che la Regione siciliana ha, in questa materia, una potestà legislativa esclusiva, la quale non incontra alcun limite di carattere costituzionale per quanto riguarda la formulazione della presente legge.

Bene, quindi, diceva il collega Cortese, quando affermava che quella tale tesi degli industriali fosse veramente peregrina. Ma, sgombrato il terreno, se ve ne fosse stato bisogno, di queste questioni di carattere costituzionale, desidererei ribadire alcune caratteristiche del disegno di legge, che, del resto, sono state rilevate dai colleghi, ma che meglio servono a caratterizzare la portata e il valore del disegno di legge stesso.

Anzitutto, un'osservazione per quanto riguarda il suo valore giuridico. Come ben sapete, la materia delle miniere è disciplinata, fino ad oggi, da diverse leggi, sparse in diversi testi; per cui ci troviamo di fronte ad una legislazione, se non proprio caotica, certo frastagliata e in qualche punto contraddittoria. Del resto, già l'esigenza di un coordinamento della materia si sentiva nel campo dottrinario; e se il disegno di legge in esame si fosse limitato a questo, già avrebbe rappresentato un progresso. La verità è che esso non solo riesce a mettere un po' di ordine e di unificazione in questo regime giuridico, ma innova profondamente. Esaminiamo quali sono le principali innovazioni, alcune delle quali sono state già richiamate dai colleghi, che sono intervenuti nella discussione.

Per quanto riguarda l'aspetto più saliente e la innovazione più ardita, abbiamo la trasformazione della concessione perpetua in temporanea.

Desidero sottolineare solo due aspetti che non mi pare siano stati richiamati dai colleghi e che meritano un ulteriore approfondimento. Anzitutto, attraverso questa norma si fa in modo che, eliminata la figura dell'esercente intermedio, cioè il gabellotto, la miniera possa avere uno sfruttamento più razionale, uno sfruttamento più adeguato anche dal punto di vista tecnico-economico; ma soprattutto — e questo è stato ripetuto più volte — si provoca l'eliminazione della rendita mineraria, che gioca un ruolo notevole nella determinazione dell'aumento del costo di produ-

zione. Ed ove si consideri che il settore delle miniere soffre un periodo di crisi per questa altezza dei costi di produzione, ci si potrà rendere conto del passo avanti che si compie con questo provvedimento.

Un altro aspetto, su cui mi preme richiamare la vostra attenzione, è quello dell'obbligo della costituzione in società. Questa norma è importante non solo per tutto quello che è stato finora qui detto, ma anche per una ragione di carattere finanziario; il Governo è infatti, convinto che l'obbligo della costituzione in società può favorire l'afflusso di capitale fresco in questo settore ed il richiamo, in questi investimenti, del capitale anche dei piccoli risparmiatori (soprattutto la forma della società azionaria può essere un utile richiamo a queste forme di investimenti); ma c'è un'altra ragione che milita a favore di questa impostazione, la quale consente finalmente all'Amministrazione regionale di trattare non col rappresentante unico — che di fatto, poi, non era rappresentante unico, ma era semplicemente il portavoce dei conduttori che avevano una loro configurazione tutta particolare — ma con un consulente della società regolarmente costituita; e ciò con grande vantaggio di semplificazione e di rapidità.

C'è un altro aspetto della nuova legge, che desidero sottolineare e che non è stato da altri oratori posto in rilievo: la introduzione all'istituto dell'indagine. È una novità, che credo vada segnalata, perché, data la necessità di stimolare le ricerche e gli studi in questo campo, il consentire questo genere di indagine con una procedura più semplice e con un minimo di tutela che finoggi non esiste, indubbiamente potrà portare dei notevoli vantaggi.

Si è parlato della limitazione delle aree e della durata dei permessi; e qui vale la pena di rimarcare che questa norma ha un duplice obiettivo: quello di evitare l'accaparramento delle aree e quindi l'accaparramento dello spazio, e di evitare, altresì, attraverso il limite di tempo, l'accaparramento del terreno appunto nel tempo. La norma ha lo scopo di stimolare i permissionari e i concessionari all'ottemperanza degli obblighi della legge nel più breve tempo possibile, nell'interesse dell'industria mineraria siciliana.

Il disegno di legge stabilisce, inoltre, una migliore definizione della pertinenza, la qual-

cosa serve indubbiamente a rendere più sicuri e più certi i rapporti tra concedenti e terzi.

Devo richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un altro aspetto, ed è quello che riguarda la regolamentazione veramente esauriente e completa dei consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso in comune di opere utili alla coltivazione delle miniere, cave e torbiere.

Ma, oltre a questi notevoli aspetti del provvedimento, che indubbiamente incidono nel settore economico e produttivo, un altro aspetto mi piace qui rimarcare, un aspetto che serve a sottolineare l'interesse pubblico in questo settore; interesse pubblico inteso come tutela della pubblica amministrazione e come tutela di tutti quei cittadini, i quali vogliono far ricorso al pubblico registro. L'istituzione di tale registro serve a dare pubblicità a tutti gli atti che riguardano il settore minerario, in modo che ogni cittadino abbia il diritto di prenderne visione. E' così tutelato l'interesse di tutti i cittadini, i quali possono adire gli atti che riguardano la materia.

Il pubblico interesse non è tutelato soltanto attraverso questo sistema, ma anche attraverso un aumento di potere da parte della pubblica amministrazione, la quale può intervenire non solo in sede di approvazione preventiva di piani di ricerca e di sfruttamento, ma anche successivamente con una serie di opportuni controlli sull'attività dei ricercatori e dei concessionari, affinché essa si svolga in maniera rispondente al programma già approvato.

Questo rafforzamento dei poteri dell'Amministrazione serve, appunto, a garantire l'interesse pubblico, che, indubbiamente, nel settore minerario è preminente; interesse pubblico che si sostanzia nell'uso di un bene, che appartiene al patrimonio indisponibile della Regione e che, attraverso la produzione, viene destinato alla collettività.

Un altro aspetto caratteristico di questo disegno di legge, al quale nessuno ha fatto cenno, consiste nell'obbligo dell'osservanza dei contratti di lavoro, pena la decadenza della concessione. Questa disposizione vuole appunto sancire un principio, che sta a testimoniare della matura coscienza sociale conseguita in materia e pone, indubbiamente, la nostra legge all'avanguardia della legislazione nazionale.

E lo stesso istituto dello spogolamento va sottolineato, più che sotto l'aspetto produttivo, sotto l'aspetto sociale, in quanto consente quell'attività artigianale mineraria che dà vita e lavoro a diecine e diecine di famiglie.

Dai diversi aspetti che ho illustrato, onorevoli colleghi, credo che due principi balzino chiari ed evidenti: il principio dell'impulso, dell'incoraggiamento all'iniziativa privata — ma a quella iniziativa privata seria, preparata tecnicamente, attrezzata economicamente, solida, non fatta di avventura, ma di serio calcolo e affidata ai più tenaci e preparati operatori economici — ed il principio della decorosa tutela del pubblico interesse. Dalla contemporaneazione di questi due principi, noi ci ripromettiamo, onorevoli colleghi, di raggiungere dei risultati veramente positivi nell'interesse dell'industrializzazione della Sicilia.

Da parte di tutti i colleghi si è riconosciuto che questa legge indubbiamente rappresenta un notevole progresso; ma l'onorevole Adamo e qualche altro collega hanno posto un interrogativo: noi abbiamo dato questo valido strumento all'Amministrazione, ma la Amministrazione è in condizione, oggi, di fare rispettare le norme di questa legge? E l'onorevole Adamo richiamava appunto l'articolo 14 della legge del 1927, che pure affermava determinati principi e non aveva avuto mai la possibilità di essere in pratica attuato, perché lo Stato, allora, non aveva strumenti adeguati. L'onorevole Adamo si poneva appunto la domanda, e la poneva al Governo perché esso fosse sollecito nell'esaminare il problema. Del resto, anche stasera l'onorevole Bosco ha sottolineato la necessità del potenziamento del Distretto minerario di Caltanissetta.

Ebbene, onorevoli colleghi, il Governo non poteva non vedere il problema e si è preoccupato di presentare un disegno di legge, che già è passato al vaglio della Giunta di Governo verso la fine di febbraio e che sarà quanto prima presentato a questa Assemblea. Il disegno di legge, che prevede l'istituzione degli ispettorati regionali delle miniere, si ispira a tre direttive: aumento del numero dei funzionari tecnici; istituzione di una sezione tecnica presso l'Assessorato per l'Industria ed il commercio; istituzione di una sezione specializzata per gli idrocarburi. Il disegno di legge, inoltre, prevede la possibilità, da parte del-

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

l'Amministrazione, di far seguire ad alcuni tecnici di questi uffici dei corsi di specializzazione in Italia ed all'estero. Si ritiene, infatti, che le nuove leve, che saranno immesse in questi uffici, anche se avranno una buona preparazione teorica, attinta alle università italiane e straniere, avranno bisogno di un congruo periodo di pratica presso il settore minerario italiano o straniero. Questo disegno di legge, che è già stato esaminato in Giunta e che ancora deve essere ritoccato in qualche punto, venendo all'approvazione dell'Assemblea potrà risolvere il problema in maniera definitiva.

Ritengo di potere affermare che il settore minerario abbia ormai una sua regolamentazione completa, ove si consideri che già la legge sulla polizia mineraria è stata approvata, che questo disegno di legge sarà approvato da qui a qualche giorno e che il disegno di legge sugli ispettorati regionali per le miniere sarà presentato quanto prima all'approvazione dell'Assemblea.

Credo, onorevoli colleghi, che attraverso questi strumenti avremo dato al settore minerario siciliano una strutturazione che consenta di guardare tranquillamente all'avvenire.

Si è sollevata, da parte dell'onorevole Bosco, la questione della legge sugli idrocarburi, in ordine alla quale l'onorevole Bosco chiede, credo a nome del suo Gruppo, l'abolizione del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Al riguardo mi incorre l'obbligo di dire agli onorevoli colleghi che, almeno per il momento, il Governo ritiene che la legge sugli idrocarburi liquidi e gassosi — legge che, del resto, è assai recente: appena di sei anni fa, come data di emanazione, ma in realtà operante solo da qualche anno — prima che possa essere modificata, debba essere ulteriormente posta al voto dell'esperienza. E poiché non si ritiene di dover fare delle precipitate innovazioni in quel settore, il Governo ritiene che il settore minerario vada per il momento regolato in questa maniera, con l'esclusione del settore degli idrocarburi, almeno per quanto riguarda quelle norme che furono e sono in atto in vigore, salvo la facoltà di applicare norme di questa legge che con quella non siano in contrasto.

Vorrei dare una risposta all'onorevole Nicastro, per quanto riguarda il secondo que-

sito che ha posto: quello relativo alla soppressione, operata dalla Commissione, dell'ultimo comma dell'articolo 25.

Il Governo aveva previsto, come questione di principio, la possibilità che l'Amministrazione regionale potesse direttamente sfruttare questo settore. Si è ritenuta, da un canto, superflua questa affermazione, perché, laddove l'Amministrazione regionale volesse procedere direttamente, potrebbe farlo senza questa esplicita norma; ma si è detto che, laddove a questo volesse arrivare, bisognerebbe che l'Amministrazione avesse già pronto il necessario strumento tecnico-amministrativo. Da qui la superfluità di una norma, che in un provvedimento, che tende a regolare soprattutto i rapporti fra l'Amministrazione e i terzi, male si collocherebbe.

Laddove il problema dovesse essere sollevato — e l'onorevole Cortese l'ha già sollevato proponendo la istituzione di uno specifico ente —, la questione potrà essere ripresa. Penso che si potrebbe rinviarla a quando sarà in discussione la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Cortese ed altri, che prevede l'istituzione dell'Azienda zolfi siciliana. Il problema va rimandato a sede più propria e credo sia opportuno che in questa sede non venga sollevato.

Concludo, onorevoli colleghi, questo mio breve intervento per riconfermare il compiacimento del Governo regionale per l'unanimità dei consensi che il disegno di legge ha suscitato; per riconfermare l'impegno del Governo perché esso sia sollecitamente approvato; e per riconfermare, infine, il proposito del Governo di servirsi di questo strumento legislativo, come degli altri in atto esistenti perché nel settore minerario, che è un settore fondamentale per l'avvenire economico della Sicilia, si proceda più speditamente nell'interesse delle classi lavoratrici, nell'interesse dell'economia siciliana. (*Applausi dal centro*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale; pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(*E' approvato*)

Si procede all'esame degli articoli inizianti dal « Titolo I - Disposizioni generali ».

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 1.

RECUPERO, segretario:

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione nella Regione delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica, delle acque termali e minerali, delle forze endogene suscettibili di utilizzazione industriale, sono regolate dalla presente legge.

La ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 1950 n. 30, integrata dalle disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Signor Presidente, ho preso la parola per dichiarare in che modo i deputati del mio Gruppo voteranno l'articolo 1. Questo articolo è diviso in due comma. Per quanto riguarda il primo comma, siamo d'accordo per approvarlo così come è formulato; per quanto riguarda il secondo comma — cioè la parte relativa alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, cui ha fatto cenno l'onorevole Lo Giudice a conclusione del suo intervento —, dobbiamo sollevare una evidente riserva. Un'approvazione da parte nostra di questo secondo comma dell'articolo potrebbe avere il significato di riconferma di un nostro voto favorevole alla legge del 20 marzo 1950, numero 30; legge, che noi abbiamo non solo criticato nella sua attuazione, ma sconfessato quando abbiamo presentato nella scorsa legislatura un nostro progetto di legge al riguardo. Dato che intendiamo ripresentare una proposta di legge che modifichi la legge del 1950, la mia dichiarazione serve a riconfermare chiaramente e inequivocabilmente in Aula la nostra posizione di dissenso con la legge del 1950 ed il nostro proposito di ripresentare una proposta di legge per la modifica di essa. Per questi motivi, la seconda parte dell'articolo noi non la votiamo.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Vi astenete?

COLAJANNI. Chiediamo la votazione per divisione.

MACALUSO. Noi facciamo riserva per la seconda parte dell'articolo 1.

PRESIDENTE. La Commissione desidera esprimere la propria opinione?

SAMMARCO, Presidente della Commissione. La Commissione mantiene fermo il proprio punto di vista, cioè di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'articolo 1 così come è stato da essa formulato.

NICASTRO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO, relatore. Desidero chiarire che l'avere aderito a questo articolo, così come è stato formulato, non significa per noi aver accettato la legge che disciplina la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi, cioè la legge del 1950. Questo punto è stato chiarito in Commissione ed il Presidente ricorderà benissimo che noi eravamo contrari, pur essendo del parere che la legge in esame non debba disciplinare le ricerche degli idrocarburi. Evidentemente, votando questo articolo, noi non intendiamo accettare la legge del 1950.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 1, per singoli comma. Metto ai voti il primo comma.

(E' approvato)

Metto ai voti il secondo comma.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 1, nel suo complesso.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2.

RECUPERO, segretario:

Art. 2.

I giacimenti delle sostanze indicate nell'articolo precedente si distinguono in due

categorie: giacimenti da miniera e giacimenti da cava.

Appartengono alla prima i giacimenti di:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali sono impiegati direttamente;

b) grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, salgemma e altri sali alcalini, semplici o complessi e loro associati, magnesite, allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argilla per porcellane e terraglia forte, silicati idrati di alluminio con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;

d) pietre preziose, granito, corindone, berillo, topazio, opale nobile, tormalina, agate, aragonite, ambra, pietre dure semi-preziose, bauxite, leucite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco, amianto, marna da cemento, pietra litografica;

e) sostanze radioattive, vapori e gas;

f) acque minerali e termali.

Appartengono alla seconda i giacimenti di:

a) torbe;

b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) terre coloranti, farine fossili, quarzo, sabbie silicee, pietre molari, pietre coti e pomice.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni metto ai voti l'articolo 2.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3.

RECUPERO, segretario:

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, sentiti il Consiglio regionale delle miniere e il Consiglio di giustizia amministrativa, le sostanze comprese nella categorie cave possono essere incluse nella altra.

In tal caso il proprietario della cava può ottenere, con diritto di preferenza, la concessione temporanea della coltivazione del giacimento, qualora ne faccia domanda ed abbia l'idoneità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23, e sempreché coltivi direttamente il giacimento alla data di pubblicazione del decreto suddetto.

Al proprietario che non ottenga la concessione è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario, ai sensi del comma precedente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è forse necessario — e mi rivolgo in particolare alla Commissione — di apportare qualche modifica di coordinamento all'articolo in esame.

Anzitutto, al primo comma si dice: « le sostanze comprese nella categoria cave possono essere incluse nell'altra ». Forse sarebbe bene dire: « ...possono essere incluse nella prima categoria di cui all'articolo 2 »; ovvero: « ...nella categoria miniere ». Apparirebbe formalmente più chiaro. Vorrei poi richiamare l'attenzione della Commissione su una differenza, che si nota tra l'articolo proposto dal Governo e quello approvato dalla Commissione. In quello del Governo si parlava di un « giudizio insindacabile dell'Assessore ». Il criterio della insindacabilità del giudizio dell'Assessore è riproposto all'articolo 6, senza che sia stato modificato dalla Commissione, per quanto riguarda la concessione del permesso di ricerca. Quindi, sarebbe previsto il giudizio insindacabile dell'Assessore quando si tratta di permesso di ricerca comune, mentre sarebbe soppresso quando si tratta della concessione a colui che esercitava una cava poi passata alla categoria delle miniere.

Vorrei che la Commissione si soffermasse su questa differenza di trattamento dei due casi, per esaminare se ci sia una giustificazione nel togliere quella espressione nell'articolo 3 lasciandola invece nell'articolo 6. Il trattamento dovrebbe essere identico: o si prevede il giudizio insindacabile dell'Assessore in tutti e due i casi oppure in nessuno dei due. Ritengo che dovrebbe essere previsto in tutti e due i casi, trattandosi di un giudizio di idoneità. Perchè dovrebbe prevedersi un giudizio insindacabile nel caso dell'ar-

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

ticolo 6 e non anche nel caso dell'articolo 3? C'è una ragione particolare per cui la Commissione ha provveduto a questa soppressione?

SAMMARCO, Presidente della Commissione. La Commissione insiste nel testo proposto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Cioè con una differenza di trattamento: all'articolo 3 non è prevista l'insindacabilità del giudizio che è prevista all'articolo 6, cioè all'articolo che tratta della concessione in genere di permessi di ricerca. Questo non so spiegarmelo.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Non so perchè la Commissione abbia preferito questa formulazione; non sono stato presente alle sedute. Debbo supporre che la ragione sia questa: mentre all'articolo 6 si tratta di un estraneo, che non si trova in rapporto con la miniera e che richiede il permesso — e di fronte al quale, perciò, l'Amministrazione ha una più ampia libertà di scelta e può, quindi, pronunciare un giudizio insindacabile — nell'articolo 3, invece, ci troviamo di fronte ad un proprietario, che gestiva già la cava che passa poi nella categoria delle miniere. Quindi, in quest'ultimo caso la posizione del privato è più forte, più solida, meritevole di maggior riguardo di quanto non sia nella ipotesi dell'articolo 6. Tutto questo io lo suppongo. D'altra parte, se la Commissione insiste nel suo testo, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. La Commissione intende dare qualche chiarimento, dopo l'intervento dell'Assessore alle finanze?

NICASTRO, relatore. L'articolo 3, nel testo originario, prevedeva il giudizio insindacabile...

PRESIDENTE. L'aver tolto questa espressione, porta a qualche dubbio di interpretazione. La Commissione insiste nel suo testo?

SAMMARCO, Presidente della Commissione. Possiamo anche aderire al testo del Governo. La Commissione accetta l'aggiunta: « ad insindacabile giudizio dell'Assessore ».

PRESIDENTE. Allora l'inciso va inserito dopo le parole: « che abbia »; sicché la norma risulti così formulata: « che abbia, ad insindacabile giudizio dell'Assessore, l'idoneità tecnica ed economica ai sensi dell'articolo 23 ».

E' bene essere precisi in queste norme, che potrebbero dar luogo a liti giudiziarie.

Un altro chiarimento vorrei chiedere alla Commissione. Nel penultimo comma si dice: « Al proprietario che non ottenga la concessione è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava ». All'articolo 19, che riguarda la revoca della concessione, si usa invece una espressione leggermente diversa: « impianti ed opere utili ». Nell'articolo in esame l'utilità è riferita soltanto ai lavori e non anche agli impianti; invece dovrebbe essere riferita ad entrambe le cose. La Commissione dovrebbe correggere questo punto, perchè è evidente che il trattamento deve essere uguale. Occorrerebbe, in sostanza, sostituire, nel secondo comma, dopo la parola « impianti » alla virgola la congiunzione « e ».

SAMMARCO, Presidente della Commissione. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 3 nel seguente testo risultante dalle modifiche da me proposte ed accettate dalla Commissione e dal Governo:

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, sentiti il Consiglio regionale delle miniere e il Consiglio di giustizia amministrativa, le sostanze comprese nella categoria cave possono essere incluse nella categoria miniere.

In tal caso il proprietario della cava può ottenere, con diritto di preferenza, la concessione temporanea della coltivazione del giacimento, qualora ne faccia domanda ed abbia, ad insindacabile giudizio dell'Asses-

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

sore, l'idoneità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23, e semprechè coltivi direttamente il giacimento alla data di pubblicazione del decreto suddetto.

Al proprietario che non ottenga la concessione è corrisposto il valore degli impianti e dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario, ai sensi del comma precedente.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4.

RECUPERO, segretario:

Art. 4.

Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria dei giacimenti di sostanze non indicate nell'art. 2 si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare che, mentre al primo comma dell'articolo 3 è previsto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, in questo articolo tale parere non è contemplato. Bisognerebbe, perciò, aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole: « ed il Consiglio di giustizia amministrativa ».

SAMMARCO, Presidente della Commissione. D'accordo.

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Onorevole Presidente, prima che si giunga all'approvazione delle norme riguardanti la concessione, vorrei pregare il Governo e la Commissione di rassicurarmi circa eventuali effettive modifiche del regime particolare delle cave di pomice del Comune di Lipari, che sono, per disposizione speciale, date in concessione ai coltivatori con un canone a favore del Comune, che non ho presente se sia corrisposto a titolo di tassa

comunale o a titolo di diritto di demanio comunale. Tanto il Governo quanto la Commissione mi daranno la risposta a tempo opportuno.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. La questione sollevata dall'onorevole Recupero potrà venire presa in considerazione quando discuteremo l'articolo 60.

Per quanto riguarda l'articolo 4, io non mi spiego perchè la Commissione abbia soppresso il secondo comma del testo originario del Governo. Ritengo che tale comma debba essere ripristinato. Esso è così formulato: « Quando i giacimenti suddetti vengono inclusi nella categoria miniere si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 3. »

PRESIDENTE. L'osservazione è esatta. Non si comprenderebbe la differenza di trattamento.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Non vedo perchè nell'articolo in esame dovrebbe essere previsto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, quando praticamente si tratta di classificare dei minerali. A me pare che il Consiglio di giustizia amministrativa non abbia competenza al riguardo. Si tratta, infatti, di esaminare dei dati di carattere tecnico, cioè di inserire in una o nell'altra categoria una certa sostanza mineraria non compresa fra quelle indicate all'articolo 2. Questo è il motivo per cui non si è ritenuto di contemplare quel parere. Mi riferisco alla mia partecipazione ai lavori della quarta Commissione nella seconda legislatura e della Commissione per la finanza in questa. Non mi sembra che possa avere influenza il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sull'appartenenza di un minerale ad una data categoria.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Mi pare evidente che la classificazione in una o in un'altra categoria di una determinata sostanza importi, oltre che una valutazione di ordine tecnico, anche una valutazione di ordine amministrativo per quanto riguarda il diritto di terzi. Come è previsto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa all'articolo 3, è giusto che lo stesso parere sia previsto all'articolo 4.

PRESIDENTE. In sostanza, si dovrebbero aggiungere al primo comma le parole « ed il Consiglio di giustizia amministrativa » e si dovrebbe altresì aggiungere il secondo comma del testo governativo.

ADAMO. Credo che il secondo comma non sia stato riportato nel testo della Commissione per una semplice omissione.

NICASTRO, relatore. In questo comma, che si vorrebbe aggiungere, si richiama l'articolo 3: ora il terzo comma di tale articolo, nel testo che è stato approvato, modificava l'originario testo governativo. Pertanto, con il comma che si vuole aggiungere all'articolo 4, verrebbe richiamato non più l'originario testo dell'articolo 3 ma quello effettivamente approvato.

PRESIDENTE. Il rilievo è esatto, ma forse lei sarebbe contrario ad inserire nell'articolo 4 la norma di cui al terzo comma dell'articolo 3 approvato, che riguarda l'indennizzo al proprietario? Ritengo che tale norma andrebbe applicata anche nel caso previsto dall'articolo in esame.

SAMMARCO, Presidente della Commissione. La Commissione è favorevole a che sia aggiunto il comma in parola.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. L'articolo 3 nel testo approvato è composto di quattro e non di tre comma. Perciò nel comma che ho proposto di aggiungere all'articolo

lo 4 si dovrebbe dire: « ...le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma ».

PRESIDENTE. Metto ai voti intanto l'articolo 4 con la modifica da me suggerita e con riserva di votare l'emendamento Lo Giudice aggiuntivo di un secondo comma.

(E' approvato)

Pongo ai voti il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Lo Giudice con la modifica da lui stesso suggerita.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, nel seguente testo risultante dalle modifiche approvate.

Art. 4.

Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria dei giacimenti di sostanze non indicate nell'art. 2 si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa.

Quando i giacimenti suddetti vengono inclusi nella categoria miniere si applicano le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 3.

(E' approvato)

Si passa al Titolo II: « Le lavorazioni mineralerie - Capo I - Dell'indagine ».

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 5.

RECUPERO, segretario:

Art. 5.

Chi intende eseguire indagini per studiare la natura geologica e mineralogica, o la struttura del sottosuolo, o i fenomeni fisici e chimici di esso, e debba, perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall'ingegnere capo del Distretto minerario, al quale l'interessato deve presentare l'istanza corredata dalla docu-

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

mentazione atta a comprovare la propria idoneità professionale.

Chi ottiene tale autorizzazione deve darne comunicazione al proprietario del fondo, e servirsene nel modo che sia a questi meno pregiudizievole. Egli è obbligato a risarcire qualunque danno arrecato dai lavori di indagine.

Per assicurare il risarcimento dei danni, su richiesta degli interessati, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una congrua somma.

La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo del Distretto minerario, senza pregiudizio della azione innanzi l'Autorità giudiziaria.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Signor Presidente, l'ultimo comma dell'articolo 4 del testo del Governo è così formulato: « La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo del Distretto minerario, senza pregiudizio della azione innanzi l'Autorità giudiziaria. Tale azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione ».

PRESIDENTE. C'è un termine di decadenza.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Esatto: c'è un termine di decadenza, che serve indubbiamente a rendere le parti più sollecite nel sollevarne la questione. Nel testo della Commissione, questo termine non è previsto, essendo stato soppresso il secondo periodo dell'ultimo comma. Vorrei conoscere le ragioni di questa soppressione.

NICASTRO, relatore. La Commissione ha ritenuto di apportare questo emendamento per dare più ampia facoltà di difesa agli interessati. Non possiamo stabilire un termine: il termine è fissato dalla legge. Gli interessati hanno la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Possiamo ben stabilire un termine di decadenza. Persino i contratti col-

lettivi lo stabiliscono. Perchè non potremmo stabilire con lo nostra legge un termine di decadenza per il ricorso all'Autorità giudiziaria?

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Non ritengo valida la preoccupazione che ha spinto la Commissione a sopprimere l'ultima parte dell'articolo 5 del testo governativo, specie di fronte ad una esigenza che è importantissima, e cioè quella di dare certezza al diritto di ricerca.

Non credo possano sussistere preoccupazioni di carattere costituzionale, perchè i termini di decadenza, come giustamente osserva il Presidente, sono stati posti in disposizioni meno importanti, meno valide di quella di cui ci stiamo occupando. Sono d'accordo perchè l'articolo 5 sia approvato nel testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Desidero conoscere il parere della Commissione.

RENTA. La Commissione è d'accordo che si approvi l'ultimo comma nel testo governativo. La soppressione dell'ultimo periodo era stata proposta dai tecnici, ma, siccome è opinione comune che questa disposizione rientri nella potestà dell'Assemblea, siamo d'accordo perchè sia approvata.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 5 nel testo governativo, cioè con l'aggiunta all'ultimo comma, del seguente periodo: « Tale azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione ».

(E' approvato)

Si passa al « Capo II - Della ricerca diretta - Sezione I - Del permesso di ricerca ».

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 6.

RECUPERO, segretario:

Art. 6.

Quando l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente a lavori di

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

ricerca, la zona relativa è determinata con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio.

Non si applicano in questo caso i limiti di superficie stabiliti nell'articolo 8.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Signor Presidente, la Commissione ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 25, il quale prevedeva la facoltà, da parte dell'Amministrazione regionale, di procedere direttamente alla coltivazione delle miniere. Credo che tale comma sia stato soppresso perché ritenuto superfluo. Ora trovo un contrasto tra la soppressione operata dalla Commissione all'ultimo comma dell'articolo 25 e l'inserimento di questo articolo 6. Vorrei che la Commissione desse qualche precisazione al riguardo.

PRESIDENTE. Le ipotesi sono diverse. Qui si tratta di ricerche, nell'articolo 25 di coltivazione.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Però il principio ispiratore è sempre uno, cioè l'intervento diretto dell'Amministrazione regionale. Vorrei un chiarimento della Commissione.

MAJORANA. La modifica è stata apportata dalla Commissione per la finanza.

PRESIDENTE. Bisogna chiarire se, soppresso l'ultimo comma dell'articolo 25, abbia ragione di sussistere tuttora l'articolo 6, che corrisponde all'articolo 8 del testo governativo.

MACALUSO. Ma l'articolo 25 si occupa della coltivazione.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Abbiamo già chiarito questo punto. Il quesito che io pongo è questo: è solo per ragioni sistematiche che la Commissione ha adottato questo criterio?

MACALUSO. Certamente. La legge si occupa dei permessi di ricerca e dei permessi di coltivazione.

PRESIDENTE. Vi sono opposizioni sul merito dell'articolo?

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. No.

PRESIDENTE. Del resto, un'attività di ricerche l'Amministrazione regionale l'ha già esercitato nel campo degli idrocarburi.

NICASTRO, relatore. Anche nel campo dei sali potassici.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 6.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7.

RECUPERO, segretario:

Art. 7.

Le sostanze minerali della prima categoria non possono essere ricercate senza il permesso dell'Assessore per l'industria e commercio. Il permesso è accordato a singola persona fisica o a società, costituita secondo uno dei tipi previsti nel primo comma dell'art. 2249 del codice civile, che ne abbia fatto domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Assessore stesso, l'idoneità tecnica ed economica a condurre la impresa in relazione al programma dei lavori, da presentarsi unitamente alla domanda, e al prevedibile loro sviluppo.

L'Assessore per l'industria e commercio può delegare, con decreto, all'ingegnere capo del Distretto minerario, l'esercizio del potere di cui al comma precedente, salvo che, per la stessa zona e per le medesime sostanze, vi siano più domande in concorrenza oppure la domanda unica sia stata oggetto di opposizione.

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Mi pare che vi sia una contraddizione tra il giudizio insindacabile che con questo articolo si riserva all'Assessore e il potere di delega da parte dello stesso As-

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

sessore all'Ingegnere capo del Distretto minerario. Ritengo che questa contraddizione si debba eliminare e faccio proposta in tal senso.

MACALUSO. Non capisco perchè vi sia un contrasto.

FRANCHINA. Il contrasto non c'è affatto.

RECUPERO. Il permesso, dice l'articolo, è accordato a singola persona fisica o a società, che abbia « a giudizio insindacabile dell'Assessore stesso » l'idoneità tecnica ed economica.

Nel secondo comma si stabilisce, invece, che l'Assessore per l'industria e commercio può delegare, con decreto, all'Ingegnere capo del Distretto minerario, « l'esercizio del potere di cui al comma precedente ». Quindi, lo stesso articolo, mentre si preoccupa di assicurare la insindacabilità dell'Assessore, consente all'Assessore stesso di delegare all'Ingegnere capo del Distretto minerario questa insindacabilità che aveva riservato a lui.

PRESIDENTE. Così pare, secondo la formulazione attuale dell'articolo, il quale stabilisce che l'esercizio del potere di cui al comma precedente è delegabile. Questo potrebbe legittimare la interpretazione...

MACALUSO. E' delegabile, tranne quando vi sia concorrenza fra le domande.

PRESIDENTE. Ma l'insindacabilità del giudizio riguarda l'idoneità tecnica in relazione ai programmi. L'Assessore si avvale sempre del parere del Distretto ?

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Questo comma è stato introdotto solo per ragioni di praticità, cioè per non ingolfare l'Assessorato in pratiche inutili. L'Assessorato come istruisce queste pratiche? Le istruisce tramite i suoi organi tecnici, cioè tramite il Distretto minerario. E' chiaro che, quando non vi sono domande in concorrenza e quando non c'è contestazione, non c'è ragione di un esame politico comparativo e quindi del giudizio dell'Assessore. In sostanza, si accoglie una istanza che viene da tutti, quella cioè di sburocratizzare un po' la

nostra amministrazione. Si tratta di casi chiari in cui non v'è contestazione e bisogna accertare soltanto l'idoneità tecnica e finanziaria. Dato che tale accertamento è compiuto sempre da questo organo dell'Amministrazione, l'organo stesso è delegato ad accordare il permesso. Non vedo che ci sia un contrasto, data la limitazione prevista nella norma.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

SAMMARCO, Presidente della Commissione. Insiste nel suo testo.

PRESIDENTE. Il Governo?

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 7.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8.

RECUPERO, segretario:

Art. 8.

Il permesso di ricerca può essere accordato per un'area non superiore a 1000 ettari continui di terreno.

Allo stesso ricercatore, per particolari esigenze tecniche della ricerca, può essere accordato il permesso per una superficie maggiore o più permessi, anche per zone non contigue o vicine, fino ad un massimo di 10.000 ettari, previo parere del Consiglio regionale delle miniere.

Tale limite massimo complessivo si applica anche nei confronti di Società sotto poste allo stesso controllo ai sensi del secondo comma dell'art. 2359 del Codice civile.

Se il richiedente è una società si tiene conto anche dei permessi accordati ai soci.

Se il richiedente partecipa in misura superiore all'8% a società permissionarie, ai fini dell'applicazione del limite fissato nel secondo comma, si tiene conto delle quote

di partecipazione del richiedente nella società.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Macaluso, Colajanni, Taormina, Cipolla, Cortese, Russo Michele, Palumbo e Montalbano:

alla fine del secondo comma inserire il seguente: « Sono ammesse deroghe solo per gli enti forniti di personalità giuridica pubblica o nel caso in cui l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente ai lavori di ricerca. »;

— dagli onorevoli Cipolla, Russo Michele, Colajanni, Palumbo e Jacono:

aggiungere il seguente altro comma:

« E' ripristinata la nominatività dei titoli azionari ai sensi della legislazione nazionale vigente per le società esercenti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali ai sensi della presente legge. »

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. A nome anche degli altri firmatari, dichiaro di ritirare il mio emendamento perchè superato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cipolla per illustrare il suo emendamento.

CIPOLLA. Signor Presidente, l'articolo 8 è stato oggetto di lunga discussione in seno alla Commissione per la finanza, che ne ha anche modificato il testo e che ha manifestato le sue preoccupazioni di fronte ad una norma che dovrebbe evitare il cumularsi, attraverso il meccanismo ben noto della società a catena, fittizie, di concessioni che superino un determinato limite. L'articolo stabilisce questo limite a 10mila ettari.

E' noto a tutti quanto si è verificato a proposito della legge sugli idrocarburi, per quanto riguarda le società a catena. La cosa avviene addirittura scopertamente; anche nelle statistiche dell'Assessorato si indica a quale

gruppo appartengono determinate società, a quale determinate altre.

Se non erro, però, un parere — non una sentenza — del Consiglio di giustizia amministrativa sostiene che, non esistendo in Sicilia la nominatività dei titoli azionari, non è possibile negare la concessione, anche quando si ha la certezza, per altra via, del controllo unico su un determinato gruppo di società.

Ora, onorevoli colleghi, quando si propose la legge sulla abolizione della nominatività dei titoli, i proponenti sostennero che tale abolizione avrebbe portato un incremento alla industrializzazione della Sicilia, avrebbe cioè attirato in Sicilia, in conseguenza del più libero regime capitali versati altrove. Ciò non è avvenuto; e ricordo un articolo del professore Enrico La Loggia, comparso sul Bollettino della Cassa di risparmio, nel quale si lamentava appunto che l'adesione ai principi informatori di questa legge non si fosse determinata con quel volume di investimenti industriali che si era sperato. Questo è nella realtà dei fatti, tanto è vero che si è passati ad altre forme di incentivo.

Comunque, nel campo dell'esercizio delle miniere non è questo l'incentivo più efficace. Mentre la cosa può sostenersi (io non sono di questo parere) per quanto riguarda la industrializzazione in generale, in quanto colui che voglia costruire, ad esempio, un cotonificio può preferire di impiantarla a Palermo piuttosto che a Milano, perchè in Sicilia vige un regime fiscale (in sostanza, si tratta di regime fiscale) più libero di quello di Milano, nel campo delle miniere, se il giacimento è in Sicilia, la miniera o si impianta in Sicilia o non si impianta. Quindi, il vantaggio che si sostiene dovrebbe venire alla Sicilia, area depressa, attraverso l'abolizione della nominatività dei titoli azionari, mentre è del tutto dubbio — ed io lo metto in dubbio — per tutti gli altri settori dell'economia, sicuramente non esiste affatto nel settore minerario, perchè, se il giacimento è nelle viscere della terra siciliana, non c'è possibilità di trasferimento.

Abbiamo presentato il nostro emendamento, per superare il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, che domani metterebbe, sia pure dopo l'approvazione di questo articolo 8, l'Assessore competente o l'organo che deve concedere la concessione, nelle stes-

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

se condizioni in cui sono stati messi l'Assessore e il Consiglio delle miniere, quando si è trattato di dover decidere per la concessione delle aree per la ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi.

Difronte a un fatto di interpretazione giuridica così autorevole, che già si è verificato per una legge analoga — anche se non riguarda, data la formulazione dell'articolo 1 già votato, questa materia —, se vogliamo evitare che si verifichino accaparramenti al dilà del limite che noi riteniamo di fissare, dobbiamo superare lo scoglio giuridico; altrimenti, l'articolo rimarrà inoperante, perchè si sfuggirà facilmente al limite in esso fissato attraverso una via già praticata in modo così abbondante e palese in un altro settore delle ricerche minerarie.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io proponrei di accantonare momentaneamente lo emendamento proposto dagli onorevoli Cipolla ed altri — che è, peraltro, aggiuntivo — perchè desidero approfondire l'argomento in ordine alla possibilità che l'emendamento stesso sia precluso dalla avvenuta votazione dell'articolo 7. In detto articolo ci siamo riferiti a società costituite « secondo uno dei tipi previsti nel primo comma dell'articolo 2249 del codice civile ». Tale articolo prevede tutti i tipi di società, comprese le anonime per azioni e con azioni non nominative. L'argomento merita di essere approfondito, in quanto la norma del codice civile, che riguarda la possibilità di emissione di azioni nominative o al portatore, è stata successivamente modificata da leggi di carattere nazionale, che hanno prescritto la nominatività dei titoli azionari. Si tratta di vedere se quelle leggi devono intendersi come abrogative o meramente sospensive dell'applicabilità dell'articolo del codice civile.

MARULLO. E' un attentato all'autonomia, questo emendamento!

PRESIDENTE. Devo approfondire l'argomento, perchè non vorrei che il regolamento non fosse rigorosamente rispettato. Ed allora propongo di accantonare il comma aggiuntivo, senza che per il suo accantonamento possano determinarsi altre preclusioni, in dipendenza delle deliberazioni che l'Assemblea sarà per prendere sull'articolo 8.

NICASTRO, relatore. Bisognerebbe accantonare tutto l'articolo.

PRESIDENTE. No. L'emendamento è aggiuntivo. Ho già dichiarato che l'emendamento si sarebbe accantonato senza che per questo potessero sorgere preclusioni in dipendenza delle deliberazioni sull'articolo 8. La unica eventualità di preclusione è quella relativa al richiamo all'articolo 2249 del codice civile fatto nell'articolo 7.

Vorrei ora chiedere qualche chiarimento alla Commissione relativamente al secondo comma dell'articolo in esame, che così si esprime: « Allo stesso ricercatore per particolari esigenze tecniche della ricerca può essere accordato il permesso per una superficie maggiore, o più permessi anche per zone non contigue o vicine... ».

E' stata apportata al testo governativo una modifica che distrugge il principio fissato al primo comma dell'articolo 8 e fa sorgere un contrasto fra il primo e il secondo comma. Il primo pone, infatti, il principio che non si possa superare il limite di mille ettari di superficie continua; il secondo, nel testo della Commissione, prevede che si possa superare tale limite.

NICASTRO, relatore. Anche il secondo comma al testo governativo prevede che si possano concedere più permessi.

PRESIDENTE. Il testo del Governo prevede che si possano superare i mille ettari con più permessi di ricerca per zone non contigue. Il secondo comma del testo della Commissione mi pare in contrasto col primo comma e con l'ispirazione generale della legge.

RENDÀ. Ma i due testi sono praticamente uguali.

PRESIDENTE. No; li legga attentamente.

FRANCHINA. Quello della Commissione è più restrittivo.

PRESIDENTE. E' meno restrittivo.

FRANCHINA. Mi permetto di dissentire. Il testo governativo dice: « anche per zone non contigue ».

NICASTRO, relatore. Nel testo della Commissione si parla di particolari esigenze tecniche di ricerca. Un giacimento può trovarsi al limite di diverse zone di ricerca.

PRESIDENTE. Allora nel testo della Commissione si afferma il principio che, quando vi siano regioni tecniche, si può arrivare ai diecimila ettari di superficie contigua. La eccezione sarebbe determinata dalle ragioni tecniche da valutarsi discrezionalmente.

RENDÀ. Si dice: « per particolari esigenze tecniche di ricerca ».

PRESIDENTE. Quindi si può arrivare a 10 mila ettari in base ad una valutazione delle esigenze tecniche, che è meramente discrezionale.

NICASTRO, relatore. C'è il problema dello andamento del giacimento.

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. La osservazione del Presidente dell'Assemblea, a mio parere, è pertinente. Abbiamo discusso ampiamente tale questione in Commissione e abbiamo superato l'ostacolo introducendo la formulazione « per particolari esigenze tecniche di ricerca ». Abbiamo considerato un solo caso di esigenza tecnica, e cioè quella della continuità di un giacimento. Credo che, per evitare quella discrezionalità assoluta cui faceva cenno il Presidente, potremmo chiarire ulteriormente la norma: in realtà, l'unico caso in cui si potrebbe superare il limite di mille ettari è questo: che, raggiunto tale limite, nel corso della individuazione di un giacimento, si rendesse necessario, per ragioni tecniche, procedere oltre.

Potremmo accogliere l'osservazione del Presidente nel senso di chiarire nella legge che la « ragione tecnica » — come, del resto, è emerso nelle discussioni in Commissione — è soltanto quella dianzi cennata. Pregherei, quindi, l'onorevole Nicastro di accogliere questa osservazione.

NICASTRO, relatore. Ci sono due vincoli: l'esigenza tecnica e il parere del Consiglio regionale delle miniere. Credo che rappresen-

tino una sufficiente garanzia nel caso specifico.

RENDÀ. Non è solo l'Assessore che decide.

PRESIDENTE. L'esigenza tecnica sarebbe in relazione alla continuità del giacimento.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, la sostanziale e profonda differenza tra la norma formulata dal Governo e quella approvata dalla Commissione — secondo me più restrittiva — sta nel fatto che nel testo del Governo, quasi in contrasto con la prima parte dell'articolo (laddove si affermava in maniera apodittica che il permesso di ricerca non dovesse superare i mille ettari) si stabiliva al secondo comma, senza giustificazione alcuna e senza alcuna garanzia, che per zone contigue si potesse arrivare anche ai diecimila ettari. La Commissione ha voluto disciplinare questo criterio con due condizioni: una è l'esigenza tecnica — appunto in dipendenza del fatto che non è facile individuare il giacimento minerario e potrebbe darsi che nel raggio di mille ettari non possa identificarsi —; l'altra, che la deroga al divieto generale — deroga che dovrebbe essere soltanto una eccezione, giustificata da esigenze tecniche — è sotto posta al vaglio del parere del Consiglio regionale delle miniere.

Ritengo sia evidente il carattere più restrittivo della norma della Commissione. Il testo del Governo, infatti, consentiva che allo stesso ricercatore potessero essere accordati più permessi di ricerca, (e aggiungeva « anche per zone non contigue o vicine »), senza nulla stabilire circa le condizioni necessarie per poter concedere più permessi. In tal modo veniva ad essere vanificata la prima parte dell'articolo in cui si stabiliva che l'area non dovesse essere superiore ai mille ettari.

Il testo della Commissione, invece, ha stabilito che la possibilità di superare il limite di mille ettari è subordinata alla esigenza tecnica; esigenza tecnica che viene valutata dal più qualificato degli organismi qual'è il Consiglio regionale delle miniere. A me pare, pertanto, che questa norma sia chiaramente più restrittiva di quella del Governo e si al-

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1958

lontani in minor misura dal principio generale, secondo il quale il limite massimo è di mille ettari.

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Il rilievo mosso dal Presidente circa contraddittorietà esistente tra il primo ed il secondo comma ha un certo fondamento, anche se il testo della Commissione sia più restrittivo del testo governativo. A questa contraddizione si può ovviare apportando qualche modifica. Proporrei che il secondo comma fosse così formulato: « Allo stesso ricercaatore, per particolari esigenze tecniche di ricerca, in rapporto alla contiguità del giacimento, può essere accordato il permesso per una superficie maggiore o più per messi » (a questo punto andrebbe soppresso l'inciso « anche per zone non contigue o vicine ») « fino ad un massimo di 10mila ettari previo parere del Consiglio regionale delle miniere ». In tal modo potrebbero raggiungersi i 10mila ettari di territori contigui solo nel caso di riconosciuta necessità di portare a termine le ricerche su tutti i 10mila ettari e potrebbe essere evitata la contraddittorietà riscontrata tra il primo e il secondo comma.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, ha sentito queste proposte di emendamenti?

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Non le ho intese esattamente.

RENDÀ. Si tratterebbe di aggiungere nel secondo comma, dopo le parole: « allo stesso ricercatore, per particolari esigenze tecniche delle ricerche » le altre: « in rapporto alla contiguità del giacimento ». Solo in questo caso si potrebbe superare il limite...

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. La contiguità si riferisce al sottosuolo, non alla superficie. Ritengo che nella norma l'esistenza di questa contiguità fosse implicita. Il problema della contiguità o meno riguarda la superficie, ma si presuppone che nel sottosuolo ci sia la contiguità.

RENDÀ. Nel testo che è al nostro esame era prevista la possibilità di una serie di per-

messi sino ad un massimo di 10mila ettari, senza che fosse prevista la condizione della contiguità del giacimento. Quindi, il fatto nuovo è...

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Se non ci fosse la contiguità, si tratterebbe di un permesso nuovo, diverso.

RENDÀ. L'ho già chiarito.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Comunque, sono propenso ad accettare il suo emendamento.

RENDÀ. La contraddizione che riscontrava il Presidente consisteva appunto nel fatto che nel primo comma si stabiliva un limite di mille ettari e nel secondo comma, senza sufficienti ragioni, un limite di 10mila ettari. Con la formulazione da me suggerita, il limite di 10mila ettari potrebbe raggiungersi solo nel caso in cui ci siano particolari esigenze tecniche di ricerca in rapporto alla contiguità del giacimento.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Sono d'accordo.

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Vorrei proporre un emendamento all'emendamento dell'onorevole Renda, nel senso che, invece della dizione « in rapporto alla contiguità del giacimento », che può non essere dichiarata, si usi invece la seguente: « in rapporto alla contiguità di rivelazione favorevole nella ricerca ». Il collega Renda è pregato di rileggere il suo emendamento dove è detto: « in rapporto alla contiguità del giacimento ». Qui siamo in campo di ricerca; quindi, il giacimento può non essere rivelato. Allora diciamo: « in rapporto alla continuità di rivelazione favorevole della ricerca. »

PRESIDENTE. Prego di formulare gli emendamenti per iscritto e, possibilmente, di trovare una formula che soddisfi tutte le esigenze prospettate.

(I deputati presentano gli emendamenti per iscritto)

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cipolla, Jacono, Carnazza e Lentini:

aggiungere il seguente comma:

« Alle società esercenti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali ai sensi della presente legge non possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32 »;

— dagli onorevoli Sammarco e Renda, a nome della Commissione:

aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: « della ricerca », le altre: « in rapporto alla contiguità del giacimento, che presenti favorevoli rivelazioni di ricerca » e *soprattutto, dopo le parole:* « più permessi » le altre: « anche per zone non contigue o vicine »;

— dagli onorevoli Recupero, Grammatico, Seminara, Buttafuoco e Pettini:

sostituire al secondo comma il seguente:

« Allo stesso ricercatore, per particolari esigenze tecniche della ricerca in rapporto alla contiguità di rivelazioni favorevoli della ricerca stessa, può essere accordato il permesso di una superficie maggiore come possono essere accordati più permessi fino ad un massimo di 10 mila ettari, previo parere del Consiglio regionale delle miniere ».

Onorevoli colleghi, il problema va posto in questi termini: l'articolo 8 vorrebbe stabilire un principio di carattere generale, secondo il quale allo stesso ricercatore non si può concedere una zona di ricerca superiore a mille ettari di superficie contigua. Il secondo comma intende porre delle eccezioni a questo principio. Le eccezioni dovrebbero essere legittime, secondo quella che appare opinione comune dell'Assemblea, da ragioni di carattere tecnico, da valutarsi dal Consiglio regionale delle miniere. Su questo tutti sono d'accordo. Sulla natura della valutazione tecnica, cioè a dire in rapporto a quali elementi debba farsi la valutazione tecnica, nasce qualche dissenso, in quanto, secondo la Commissione, l'oggetto della valutazione tecnica sarebbe in rapporto alla contiguità del giacimento. In altri termini, si considerano le esi-

genze di chi, scoperto il giacimento, voglia individuarne la precisa consistenza ed estendere le ricerche.

L'onorevole Recupero, invece, parte da altro punto di vista: se taluno abbia iniziato le ricerche e scoperto nella natura geologica del terreno indizi tali da fare supporre che in zona contigua si possa reperire il giacimento, non è giusto che perda il lavoro fatto; è opportuno che ottenga il permesso per la zona contigua, relativamente alla quale le precedenti ricerche hanno condotto all'accertamento di condizioni che fanno presumere la esistenza di un giacimento.

L'Assemblea, illuminata sui termini del problema, dovrà decidere quale emendamento approvare. L'osservazione fatta dall'onorevole Recupero mi sembra esatta: se l'attività del ricercatore ha condotto all'accertamento di condizioni geologiche, che fanno presumere in zona contigua l'esistenza di giacimento, il ricercatore stesso deve avere il diritto di estendere la ricerca anche in quella zona oltre il limite dei mille ettari.

RENTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENTA. Onorevole Presidente, credo che quello che vorrebbe intendere l'onorevole Recupero sia compreso nel nostro emendamento, perché l'inciso « in rapporto alla contiguità del giacimento », dato che siamo in fase di ricerca, non va riferito semplicemente al caso di un giacimento scoperto, e quindi alla opportunità di andare a individuare le ramificazioni del giacimento stesso oltre la zona dei mille ettari; ma va inteso anche nel senso che, ove nei mille ettari, per i quali è stato concesso il permesso di ricerca, si individui la zona periferica di un giacimento che si suppone trovarsi nella zona contigua, il permesso debba estendersi e il parere del Consiglio delle miniere non possa che essere favorevole. Mi pare che diciamo le stesse cose con i due emendamenti.

GRAMMATICO. E' più chiaro l'emendamento dell'onorevole Recupero.

PRESIDENTE. Io ritengo le due proposizioni non siano identiche; per un criterio di

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

giustizia bisogna comprendere l'una e l'altra ipotesi.

BUTTAFUOCO. Sono due ipotesi diverse.

PRESIDENTE. Bisognerebbe fondere i due testi.

SAMMARCO, Presidente della Commissione. In ogni caso, la Commissione non ha nulla in contrario ad accedere alla tesi dell'onorevole Recupero. I due emendamenti vogliono dire la stessa cosa.

PRESIDENTE. Si tratta di formulare un testo che comprenda le due ipotesi.

SAMMARCO, Presidente della Commissione. La Commissione è d'accordo nell'accettare l'emendamento dell'onorevole Recupero.

PRESIDENTE. Vorrei che anche il Governo esaminasse attentamente gli emendamenti. Credo sia utile, per formulare la norma secondo giustizia ed anche in una forma tecnicamente precisa, rinviare i due emendamenti alla Commissione, perché li coordini e riferisca all'Assemblea nella prossima seduta.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Onorevole Presidente, visto che la Signoria vostra ritiene opportuno rinviare questi emendamenti alla Commissione, la prego di inviare alla Commissione stessa anche i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Le assicuro che provvederò al riguardo.

RENDÀ. La Commissione è del parere di accettare l'emendamento Recupero.

PRESIDENTE. Sì, ma il Governo ha qualche esitazione...

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Sì, relativamente alla formulazione del nuovo testo.

PRESIDENTE. Il Governo, in sostanza,

vorrebbe che si formulasse un testo più coordinato.

Mandiamo alla Commissione gli emendamenti e rinviamo la seduta a domani pomeriggio, in modo che la Commissione abbia la possibilità di riesaminare gli emendamenti.

Il seguito della discussione è rinviaato alla prossima seduta.

Sui lavori dell'Assemblea.

MARULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Onorevole Presidente, sono portavoce del desiderio di numerosi colleghi dell'Assemblea, i quali vorrebbero conoscere il suo pensiero relativamente ai lavori della Assemblea in questa e nella prossima settimana. Sono ancora portavoce di un altro desiderio: che voglia, cioè, la Signoria vostra considerare che per i deputati residenti fuori Palermo il lavoro del lunedì e sabato costituisce un *tour de force*. Qualora la Signoria vostra lo ritenga possibile, vorremmo modificare la prassi relativa ai lavori dell'Assemblea, in modo da lasciare liberi il lunedì e il sabato, ripristinando l'antico sistema di tenere sedute solo dal martedì al venerdì.

PRESIDENTE. E' un problema questo, che non possiamo esaminare in Aula. Il mio proposito sull'andamento dei lavori dell'Assemblea — e tutti lo conoscono — sarebbe stato quello che l'Assemblea tenesse le sue sedute regolarmente, iniziando la sessione entro il primo settennario di ogni bimestre, come prescrive lo Statuto; che tenesse due sedute al giorno per due settimane; e che negli altri quindici giorni del primo mese di ogni bimestre lavorassero le commissioni per espletare il loro lavoro; sicchè rimanesse poi libero un mese intero per le attività di altro genere, che tutti i deputati debbono svolgere e che l'Assemblea deve pure svolgere per la stampa degli atti, per le relazioni ai vari disegni di legge, etc..

Le commissioni, però, così come hanno iniziato i loro lavori, non mi hanno consentito (debbo dirlo con rammarico) di adottare questo criterio. In ogni modo, il problema nor-

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

possiamo risolverlo questa sera; ne ripareremo. Intanto, per questa settimana si terrà seduta domani pomeriggio e dopodomani mattina. La settimana prossima — anche per tenere conto di qualche esigenza prospettata dai presidenti delle commissioni, che si trovano nella necessità di affrettare l'esame di alcuni progetti di legge, che sono stati sollecitati dall'Assemblea — inizieremo, invece che il lunedì, il mercoledì nel pomeriggio. Questo sarebbe il programma dei lavori. Naturalmente, andremo fino a sabato, tenendo seduta mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. D'altro canto, questo si è reso necessario, perché le commissioni non hanno completato l'elaborazione di alcune leggi che pure dobbiamo esaminare.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Onorevole Presidente, poiché è apparso opportuno stabilire questa battuta di arresto, di sosta, nella discussione della legge mineraria e, d'altro canto, poichè mi pare che sia piuttosto larga l'aspirazione dei colleghi non di Palermo, a potere, per questa settimana, rientrare nelle rispettive sedi il sabato, desidererei avanzare questa proposta: tenere domani due sedute, di cui una mattutina, per discutere, e speriamo l'approvare, un progetto di legge che ha incontrato una rara unità di consensi, almeno in sede di commissione; quello sulla concessione di contributi al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, e forse qualche altro provvedimento; ed una pomeridiana, per concludere la discussione della legge mineraria. In tal modo, non si terrebbe seduta sabato e nella seduta mattutina di domani si potrebbero trattare altri progetti di legge.

RUSSO MICHELE. Mi associo per il Gruppo del Partito socialista italiano.

COLAJANNI. Mi associo a nome del Gruppo comunista.

BUTTAFUOCO. Mi associo.

PRESIDENTE. Onorevole Restivo, si proporrebbe di fare due sedute domani.

RESTIVO. Io non l'ho sentito.

PRESIDENTE. Si proporrebbe di fare due sedute domani e non tenere seduta sabato; poi riprenderemmo, secondo l'intesa, mercoledì pomeriggio, per dar modo alla Commissione per la finanza, che mercoledì si riunisce, di condurre il suo esame su alcuni progetti di legge, che ha in corso di elaborazione.

MARULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. La proposta dell'onorevole Tuccari riguarda anche il prelievo dei progetti di legge relativi al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. L'adesione portata dagli onorevoli Michele Russo, Colajanni ed altri è duplice: relativa ai lavori e al prelievo.

PRESIDENTE. Sembra che vi sia un generale accordo sulla proposta.

ADAMO. Come potremo tenere seduta di Assemblea domani mattina, se la Commissione deve riunirsi per esaminare gli emendamenti inviatile?

PRESIDENTE. La mia proposta di poc'anzi era che si tenesse seduta domani nel pomeriggio, per consentire alla Commissione per l'industria di esaminare domani mattina gli emendamenti, e si continuasse fino a sabato mattina.

COLAJANNI. Nella seduta mattutina potremo esaminare i progetti di legge sul Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

PRESIDENTE. Se terremo seduta mattutina domani, non potremo seguire la prassi che durante le sedute le commissioni non siedano. Se vogliamo continuare l'esame della legge mineraria è gioco-forza non tenere seduta di mattina, per far sì che la Commissione per l'industria esamini gli emendamenti, che sono molti e di natura tale da richiedere un esame approfondito; la discussione del disegno di legge sulla riforma mineraria potrà così proseguire nella seduta di sabato.

RENDÀ. Potremmo adattare una soluzione

III LEGISLATURA

LXIII SEDUTA

8 MARZO 1956

intermedia, cioè convocare la Commissione per le ore 9 e l'Assemblea per le ore 11.

PRESIDENTE. Praticamente, cominciando alle ore 11, non riusciremmo a tenere una seduta proficua.

ADAMO. Io sono per la continuazione della discussione della legge mineraria, anche a non tenere seduta domani mattina.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Signor Presidente, siccome Ella ha detto che l'Assemblea riprenderebbe i lavori mercoledì, io penserei che potremmo tener seduta sabato mattina, in modo che i deputati partano con i treni del pomeriggio di sabato; conseguentemente, non tenere seduta domani mattina in modo che la Commissione possa esaminare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Eventualmente, sabato prenderemo prezzo in esame la richiesta di prelievo.

La seduta è rinviata a domani, 9 marzo, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, relativa al trattamento economico del personale dell'Amministrazione centrale della Regione » (179), presentata dagli onorevoli Grammatico ed altri in data 7 marzo 1956 e comunicata all'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1956.

C. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione » (71) (*seguito*);

2) « Esenzione per gli assegnatari della riforma agraria dall'imposta e sovrimposta fondiaria » (22);

3) « Esenzione dall'imposta terreni dei lotti assegnati in applicazione della legge di riforma agraria » (29);

4) « Provvedimenti in favore dei contadini assegnatari di cui alla legge numero 104 del 27 dicembre 1950 » (70);

5) « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati » (114);

6) « Modifica alla legge 20 marzo 1951, n. 29 » (106);

7) « Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 » (109);

8) « Contributo della Regione per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina » (82);

9) « Contributo della Regione per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina » (93);

10) « Attuazione della riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprietà » (130).

La seduta è tolta alle ore 20,40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo